Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Lunedì, 11 marzo 1929 - ANNO VII** — **Numero 59**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice Internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valore civile . Pag. 1098

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

847. — LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3473.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico di una qualità di tabacchi lavorati nazionali . . . . Pag. 1105

848. — LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3435.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti, firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927 . Pag. 1106

849. — LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3477.
Approvazione dell'Accordo italo-germanico del 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato . . . . Pag. 1107

850. — REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 226.
Modificazioni all'ordinamento per le concessioni agricole in Somalia . . . . Pag. 1108

851. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1929, n. 223.
Misura del contributo dovuto per l'esercizio 1929 al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. Pag. 1110

652. — REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 227.
Riunione dei comuni di Castelnuovo di Ceva, Montezemolo e Priero in un unico Comune denominato « Priero Montezemolo », con capoluogo a Priero . . . Pag. 1111

653. — REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 228.
Riunione dei comuni di Colli in Pusteria e Terento in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Terento » . . . . Pag. 1111

654. — REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 229.
Riunione dei comuni di Cigliè e Rocca Ciglie in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Rocca Ciglie » . . . . Pag. 1111

655. — REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 225.
Emissione di francobolli commemorativi della terza Fiera campionaria di Tripoli . . . . Pag. 1112

656. — REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 230.
Riunione dei comuni di Besenello e Calliano in un unico Comune con denominazione « Beseno » e capoluogo Calliano . . . . Pag. 1112

657. — REGIO DECRETO 14 febbraio 1929, n. 221.
Aggiunta alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni cui non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 . . . Pag. 1112

658. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1928, n. 3442.
Approvazione dell'Accordo provvisorio italo-persiano concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11-24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del Gerente il Ministero persiano degli affari esteri . . . . . Pag. 1113

659. — REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 240.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Elvira Segrè » di Migliarina e Budrione, frazione del comune di Carpi . . . . Pag. 1116

660. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1929, n. 215.
Modificazione dell'art. 74 dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde . . . . Pag. 1117

661. — REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 241.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Figoni Sanna », in Codrongianus . . . . Pag. 1117

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1929.
Sostituzione e proroga di poteri dei commissari incaricati della gestione straordinaria di alcune Opere pie di Messina. Pag. 1117

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione della « Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri » in Roma. Pag. 1117

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1929.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Ancona . . . . . Pag. 1117

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Varese. Pag. 1118

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1929.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Garganico in provincia di Foggia . . . . Pag. 1118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata « Acqua di Nepi » . . . . Pag. 1118

Ministero delle comunicazioni:
Pubblicazione del ruolo di anzianità dei sottufficiali di porto. Pag. 1118
Apertura di agenzia telegrafica . . . . Pag. 1119
Apertura di ricevitorie telegrafiche . . . . . . Pag. 1119

Ministero dei lavori pubblici:
Costituzione del Consorzio per la bonifica dello stagno di Cabras in provincia di Cagliari . . . . Pag. 1119
Riconoscimento del Consorzio costituito per la trasformazione fondiaria del comprensorio della Val d'Orcia in provincia di Siena . . . . Pag. 1119
Soppressione dei Consorzi di scolo di Digagna di Luzzara, Povecchio e Zara . . . . Pag. 1119

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . Pag. 1119
Diffida per mancata consegna di titoli del Debito pubblico. Pag. 1119
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 1120

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valore civile.

Sua Maestà il Re, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con Regio decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 18 febbraio 1929, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati.

MERAZZI Attilio, il 29 giugno 1927 in Como.

Mosso dal generoso impulso che già altre volte lo aveva spinto al salvataggio di vite umane, gettavasi completamente vestito nel Lago di Como in aiuto di due giovanetti che stavano per annegare e raggiunto dopo non breve percorso a nuoto uno di essi benchè da questo avvinghiato riusciva dopo strenua fatica a trarlo in salvo. Non esitava poi a slanciarsi nuovamente in acqua in soccorso dell'altro giovane che trasportava a riva già cadavere.

Alla memoria di **BORGHI Matteo,** il 21 agosto 1927 in Pachino (Siracusa).

Con mirabile ardire si slanciava alla testa di un focoso cavallo datosi alla fuga attraverso la piazza del paese in quel giorno molto affollata ed afferratolo per la cavezza tentava di fermarlo; ma spezzatasi la corda veniva trascinato per parecchi metri e poscia travolto dal carro al quale l'infuriato quadrupede era attaccato ed in seguito alle gravi contusioni riportate miseramente periva vittima del suo gesto altruistico.

Alla memoria di **FRATINI Filippo,** stallino, il 7 dicembre 1927 in Roma.

Con mirabile ardire affrontava un cavallo slanciatosi a fuga precipitosa lungo la via Cassia con pericolo dei passanti; ma investito e travolto perdeva miseramente la vita.

CIFARELLI Francesco, pensionato, il 6 gennaio 1928 in Pisa.

Affrontava inerme un ubriaco che impugnando una rivoltella minacciava i passanti ed afferratolo da tergo sosteneva con lui un'aspra colluttazione. Colpito ad un braccio da un colpo partito dall'arma non desisteva dal generoso proposito finchè coadiuvato da altri volonterosi riusciva a disarmare il demente.

FERRARI Palmiro, di anni 15, avanguardista, il 30 gennaio 1928 in Aulla (Massa).

Avvedutosi che un bambino travolto dalla corrente del fiume Aulella, era stato trasportato nel fondo di un bacino ove l'acqua è abbondante e vorticosa, malgrado il freddo intenso non esitava a tuffarsi ripetutamente in acqua finchè, rintracciato il naufrago e riportatolo a galla, con l'aiuto di altro volonteroso riusciva a salvarlo.

NANI Ernesto, manovale ferroviario, il 12 febbraio 1928 in Piacenza.

Con generoso ardimento si slanciava in soccorso di tre bambini che nell'attraversare i binari di un passaggio a livello stavano per essere investiti da un treno diretto e raggiuntili, mentre il convoglio distava pochi metri, riusciva ad afferrare due di essi ed a trascinarli in salvo dalla parte opposta mentre il terzo bambino veniva investito ed ucciso.

POETA Ciro, operaio
CAPPARUCCINI Marino, operaio } l'8 marzo 1928 in Magliano Sabino (Rieti).

Con ammirevole ardimento penetravano in una autorimessa nella quale erasi sviluppato un incendio che minacciava di estendersi ai locali vicini e sfidando il pericolo dello scoppio di alcuni serbatoi di benzina penetravano nel locale e ne estraevano una automobile già circondata dalle fiamme. Rientravano poscia nell'autorimessa per condurre a termine l'azione generosa finchè per lo scoppio di un serbatoio riportavano gravi ustioni in varie parti del corpo.

MARCHIONNI Francesco, maresciallo RR. CC., l'8 marzo 1928 in Magliano Sabino (Rieti).

Con ammirevole ardimento si prodigava nell'opera di estinzione di un incendio che, sviluppatosi in una autorimessa minacciava di estendersi nei locali vicini ed incitando con la parola e con l'esempio altri volonterosi penetrava nel locale e ne estraeva un'automobile già circondata dalle fiamme. Penetrava poscia nell'autorimessa per condurre a termine l'azione generosa e benchè gravemente ustionato dallo scoppio di un serbatoio contenente benzina rimaneva sul posto fino alla completa estinzione dell'incendio.

VECCHIARELLI Domenico, mutilato di guerra, il 16 marzo 1928 in Piana di Caiazzo (Benevento).

Con ammirevole ardire, benchè mutilato del braccio destro, accorreva in soccorso di un pastorello che stava per essere assalito da un lupo ed ingaggiata con l'animale, risultato poi affetto da idrofobia, una terribile lotta durante la quale veniva morsicato ad una mano, riusciva ad atterrarlo a colpi di scure.

Alla memoria di **MARONETTO Francesco,** renaiuolo, il 26 marzo 1928 in Moncalieri (Torino).

Slanciavasi nelle acque del Po in piena in soccorso di un suo fratello che caduto accidentalmente da una barca da lui manovrata travolto dalla corrente stava per annegare e raggiunto il naufrago tentava con tutte le sue forze di trarlo in salvo; ma vinto anch'egli dall'impeto delle acque miseramente periva.

CAPOZZA Gaetano, minatore, il 13-14 maggio 1928 in Casteltermini (Agrigento).

Con altro valoroso scendeva arditamente nella galleria di una miniera nella quale si era verificato un crollo in soccorso di un operaio rimasto imprigionato con una mano presa fra due massi e dopo un primo vano tentativo, tornato all'aperto per munirsi di mezzi adatti ritentava la difficile impresa riuscendo fra il pericolo di nuovi franamenti a liberare e portare in salvo il malcapitato.

VULLO Vincenzo, minatore, il 13-14 maggio 1928 in Casteltermini (Agrigento).

Con altro valoroso scendeva arditamente nella galleria di una miniera nella quale si era verificato un crollo al soccorso del proprio fratello rimasto imprigionato con una mano presa fra due massi e dopo un primo vano tentativo, tornato all'aperto per munirsi di mezzi adatti ritentava la difficile impresa riuscendo, fra il pericolo di nuovi franamenti a liberare e portare in salvo il malcapitato.

GHIDETTI Enrico, il 30 maggio 1928 in Alessandria.

In piena notte trovandosi a diporto nei pressi delle rive del Tanaro accortosi che alcuni individui si dibattevano nelle acque impetuose del fiume si slanciava con generoso impulso nella corrente e raggiunto uno dei naufraghi, coadiuvato da altro animoso riusciva a spingerlo in salvo alla riva, tentava poscia ma invano, di salvare un altro individuo che, mentre stava per essere raggiunto, veniva inghiottito dalle acque.

LUPO Francesco, di anni 12, balilla, il 22 giugno 1928 in Cigliano (Vercelli).

Allo scoppio di un serbatoio contenente benzina avvenuto nell'officina paterna benchè ferito in più parti del corpo alla vista del padre caduto a terra tramortito col viso insanguinato coperto di ferite e scottature, senza perdersi d'animo, dopo aver provveduto a chiudere le valvole di sicurezza di alcune bombole a gas scongiurandone lo scoppio si slanciava in soccorso del genitore, fra le fiamme che rapidamente invadevano il locale ed afferratolo per le gambe lo trascinava in salvo.

ROSSI Ferdinando, di anni 11, balilla, il 22 giugno 1928 in Milano.

Con slancio generoso si gettava a nuoto nelle acque di un laghetto in soccorso di due giovanetti che, avvinghiati l'uno all'altro stavano per annegare, raggiunti i pericolanti ed afferrato per i capelli uno di essi tentava invano di mantenerlo a galla finchè porgendogli un piede al quale il naufrago disperatamente si aggrappava riusciva a trascinarlo in salvo giungendo egli stesso esausto alla riva.

Alla memoria di **DANDRES Gottardo,** di anni 15, il 7 luglio 1928 in Montalto Dora (Aosta).

Con gesto sublime si slanciava nelle acque di un piccolo lago in soccorso di un fratello in procinto di annegare, ma inesperto del nuoto, giunto anch'esso in un punto ove l'acqua era profonda perdeva col congiunto miseramente la vita.

GRANDI Gino, di anni 16, studente, il 15 luglio 1928 in Borgo Panicale (Bologna).

Slanciavasi con magnifico ardimento nel fiume Reno in soccorso di una giovanetta che nel prendere un bagno scivolata in un punto ove l'acqua era profonda stava per annegare e di una sorellastra di questa che accorsa in suo aiuto era anch'essa calata a fondo e raggiunte le pericolanti, l'una e l'altra avvinghiate, riusciva con notevoli sforzi a trarle entrambe in salvo.

Alla memoria di **CAPO rag. Elpidio,** impiegato presso la Banca agricola mantovana, il 16 luglio 1928 in Pomponesco (Mantova).

Con generoso ardimento si slanciava nelle acque del Po in soccorso di un bambino che nel bagnarsi, spintosi incautamente in un punto ove l'acqua formava un vortice pericoloso, stava per annegare e raggiuntolo tentava di trascinarlo alla riva, ma avvinghiato dal pericolante e vinto egli stesso dalla violenza del vortice perdeva miseramente la vita sotto gli occhi della moglie e dei figli dai quali si era allontanato per compiere il gesto eroico e sfortunato.

NALESSO Primo, avanguardista, il 18 luglio 1928 in Noventa Padovana (Padova).

Benchè poco esperto del nuoto, si slanciava, vestito com'era, nelle acque del canale Piovego in soccorso di un giovane che, accidentalmente cadutovi stava per annegare, ma raggiunto il pericolante, da questo avvinghiato ed immobilizzato nei movimenti, dopo strenui sforzi stava anch'esso per soccombere. Poteva infine afferrarsi ad una fune lanciatagli da altra persona accorsa e senza abbandonare l'altro malcapitato riusciva con molti stenti a riguadagnare la sponda.

MEALLI Rinando, di anni 14, avanguardista, il 22 luglio 1928 in Figline Valdarno (Firenze).

Alla vista di un giovane che nel prendere un bagno nell'Arno vinto dalla stanchezza stava per annegare, fra l'inerzia degli astanti non esitava a slanciarsi nella corrente e raggiunto il pericolante, benchè da questo avvinghiato ed impedito in parte nei movimenti, riusciva con grandi sforzi a trarlo in salvo a riva.

Alla memoria di **SCHIESARO Rosa,** il 26 luglio 1928 in Guarda Veneta (Rovigo).

Scorta una giovane madre che slanciatasi nel Po nel vano tentativo di trarre in salvo un suo bambino caduto in acqua stava per annegare, benchè inesperta nel nuoto si gettava nel fiume in suo soccorso; ma ben presto, travolta dalla corrente, periva anch'essa vittima del suo mirabile slancio altruistico.

REA Tommaso, di anni 13, caposquadra dei Balilla, il 4 agosto 1928 in Pigna (Genova).

Con ardire mirabile si slanciava sotto gli occhi della madre nelle acque di un laghetto formato dal torrente Nervia in soccorso di una giovane che cadutavi accidentalmente stava per annegare, raggiuntala nel fondo e tosto da essa avvinghiato riusciva a liberarsi dalla stretta mortale e con un nuovo tentativo afferrata per i capelli la pericolante riusciva con grande fatica a trarla in salvo.

FONTANARI Emilia, di anni 11, piccola italiana, il 7 settembre 1928 in Cismon del Grappa (Vicenza).

Benchè inesperta nel nuoto si slanciava con generoso impulso nel Brenta in soccorso di una piccola compagna che caduta accidentalmente in acqua stava per annegare e sfidando con mirabile ardire l'impeto della corrente che in taluni punti le giungeva sino alle spalle, riusciva dopo alcuni vani tentativi a raggiungere la pericolante ed a trarla in salvo all'opposta riva.

BAY Pietro, ispettore di polizia, il 19 settembre 1928 in Tientsin (Cina).

Con alto senso del dovere, benchè disarmato, si slanciava contro un bandito armato di rivoltella che dopo aver compiuto una rapina, inseguito da numerosi cinesi, era penetrato nel territorio della concessione italiana dove aveva già abbattuto un agente che aveva tentato di arrestarlo, ed afferratolo tentava di immobilizzarlo. Costretto per un calcio ricevuto ad abbandonare la presa riusciva poscia, col concorso di altro valoroso connazionale a ridurre all'impotenza il pericoloso delinquente.

BULGHERONI Antonio, il 19 settembre 1929 in Tientsin (Cina).

Noncurante del grave pericolo affrontava, benchè disarmato, un bandito cinese che dopo aver atterrato a colpi di rivoltella un agente della concessione italiana stava per sopraffare un ispettore di polizia che lo aveva coraggiosamente afferrato nell'intento di arrestarlo e col suo tempestivo ed efficace intervento rendeva possibile il felice compimento della generosa azione.

LIU-CHEN-CHUEN, agente di polizia della concessione italiana di Tientsin, il 19 settembre 1928 in Tientsin (Cina).

Alla vista di un bandito armato che dopo aver compiuta una rapina inseguito da numerosi cinesi era penetrato nel territorio della concessione italiana, non esitava ad affrontarlo, ma fatto segno di un colpo di rivoltella cadeva al suolo gravemente ferito.

Alla memoria di **CONTI Francesco,** ex agente di P. S., il 24 ottobre 1928 in Matera.

Abbattutosi sulla città un violentissimo nubifragio che provocava l'allagamento di alcune abitazioni poste sotto il livello stradale, sorretto da una fune, nonostante gli sfortunati tentativi di altri valorosi che lo avevano preceduto nell'azione perigliosa, si slanciava in soccorso di alcuni individui minacciati dalle acque; ma dall'impeto di queste riversantesi nei vani sottostanti veniva travolto e miseramente periva vittima del suo slancio altruistico.

Alla memoria di **MORELLI Eustacchio,** il 24 ottobre 1928 in Matera.

Abbattutosi sulla città un violentissimo nubifragio che provocava l'allagamento di alcune abitazioni poste sotto il livello stradale, alla vista di alcuni parenti in grave pericolo, legato ad una corda tentava di portare loro soccorso, ma per l'impeto dell'acqua riversantesi nei vani sottostanti spezzatasi la fune veniva travolto e miseramente periva vittima del suo slancio generoso.

TORNAGO Giuseppe, commissario di P. S., il 24 ottobre 1928 in Matera.

Abbattutosi sulla città un violentissimo nubifragio che provocava l'allagamento di alcune abitazioni sotterranee, sfidando l'evidente grave pericolo, appoggiato ad una fune si slanciava in soccorso di alcuni individui pericolanti; ma travolto dall'impeto delle acque riversantesi nei vani sottostanti veniva gettato in un sotterraneo allagato ove, benchè contuso e semi asfissiato, riusciva con mirabile tenacia a prestare aiuto a due individui fino al cessare del nubifragio ed al sopraggiungere di altri soccorsi.

LOPEDOTE Lorenzo, agente di P. S., il 24 ottobre 1928 in Matera.

Abbattutosi sulla città un violentissimo nubifragio che provocava l'allagamento di alcune abitazioni sotterranee, sfidando l'evidente grave pericolo, appoggiato ad una fune si slanciava in soccorso di alcuni individui pericolanti, ma travolto dall'impeto delle acque riversantesi nei vani sottostanti veniva gettato in un sotterraneo allagato ove, benchè gravemente contuso e semi asfissiato riusciva con mirabile tenacia a prestare aiuto a due individui fino al cessare del nubifragio ed al sopraggiungere di altri soccorsi.

Nella medesima udienza Sua Maestà il Re ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

AMMASSARI Giuseppe, tenente di fanteria, il 18 dicembre 1925 in Pozzuoli (Napoli).

In occasione di un grave incendio sviluppatosi in una segheria ed estesosi poscia ad un edificio ad uso di abitazioni, insieme ad altri due animosi si slanciava in soccorso di una donna che, pel crollo di un pavimento, era caduta in un vano sottostante invaso dalle fiamme e col suo efficace concorso rendeva possibile il salvataggio della pericolante.

BIGELLI Luigi, barcaiuolo, il 23 gennaio 1926 in Roma.

Gettavasi animosamente nel Tevere in piena in soccorso di un ragazzo che accidentalmente caduto in acqua stava per annegare e raggiuntolo riusciva dopo non breve percorso a nuoto a portarlo in salvo alla riva.

BINOTTI Luciano, di anni 14, il 9 gennaio 1927 in Pergola (Pesaro).

Alla vista di un suo fratellino che, caduto accidentalmente nel fiume Cesano stava per annegare, benchè inesperto del nuoto si slanciava in suo soccorso nelle acque alquanto profonde e raggiunto e preso sulle spalle il pericolante tentava di raggiungere a guado la riva; ma trasportato dalla corrente poteva trarsi dal pericolo soltanto mercè l'aiuto di altro volonteroso.

LEZZENI Mario, di anni 15, avanguardista, il 18 febbraio 1927 in Torno (Como).

Benchè giovane d'anni non nuovo a simili generosi ardimenti, non esitava a slanciarsi completamente vestito nel Lago di Como in soccorso di un bambino che, caduto accidentalmente in acqua stava per annegare e raggiuntolo a nuoto riusciva con notevoli sforzi a trarlo in salvo.

STADERINI Pietro, capo stazione, l'8 marzo 1927 in Foligno (Perugia).

Sprezzante dell'evidente pericolo si slanciava in soccorso di una donna che nell'attraversare un binario di quella stazione ferroviaria stava per essere investita da un treno sopraggiungente e raggiuntala, mentre il convoglio distava pochi metri, riusciva, quasi sollevandola di peso, a portarla in salvo su di un marciapiede.

DOMINIETTO Giovanni, fruttivendolo, il 26 marzo 1927 in Candia Canavese (Aosta).

Slanciavasi arditamente nelle acque del lago di Candia in soccorso di una giovane gettatavisi a scopo suicida e raggiuntala dopo aver percorso vari metri a nuoto riusciva con notevoli sforzi a trarla in salvo.

CUMIANO Maria, casalinga, il 14 maggio 1927 in Orbassano (Torino).

Benchè inesperto nel nuoto si slanciava a guado nelle acque in piena del torrente Sangone in soccorso di una donna che, inoltratasi nella corrente per recuperare un indumento cadutole nel fiume, era stata travolta e correva pericolo di annegare e raggiuntala ed afferratala per le vesti riusciva a trattenerla sino al sopraggiungere di un carrettiere che col proprio carro riusciva a portare entrambe in salvo.

Alla memoria di **SAVONA Lorenzo,** il 28 agosto 1927 in Finale Ligure (Savona).

Con pronta iniziativa accorreva con altri volonterosi sul luogo di un incendio che si era sviluppato in un'ampia zona boschiva allo scopo di circoscrivere e limitare i danni del fuoco, ma venuto inavvertitamente a contatto di un filo elettrico ad alta tensione spezzatosi durante l'incendio perdeva miseramente la vita vittima del suo slancio generoso.

PIZZORNO Giov. Battista, di anni 17, il 28 agosto 1927 in Finale Ligure (Savona).

Con slancio generoso accorreva con altri volonterosi sul luogo di un incendio sviluppatosi in un'ampia zona boschiva, allo scopo di circoscrivere e limitare i danni del fuoco, ma ve-

nuto inavvertitamente a contatto di un filo elettrico ad alta tensione, spezzatosi durante l'incendio, riportava gravissime ustioni in seguito alle quali doveva subire l'amputazione di una gamba.

PETRONIO Luigi, mutilato di guerra, applicato di Prefettura, il 5 settembre 1927 in Catania.

Quantunque mutilato del braccio sinistro non esitava a slanciarsi in soccorso di un bambino che, nell'attraversare una via, stava per essere investito da una automobile sopraggiungente a grande velocità ed afferrato il pericolante lo traeva alla parte opposta appena in tempo per sottrarlo all'investimento.

GRASSELLINO Salvatore, Regia guardia di finanza, l'11 settembre 1927 in Tolmino (Gorizia).

Malgrado la pioggia dirotta accorreva con alcuni commilitoni in aiuto di un brigadiere e di una guardia rimasti bloccati da un torrente in piena e trattenuto a mezzo di una fune dai compagni affrontando le acque profonde e turbinose riusciva, dopo alcuni vani tentativi, a raggiungere l'altra sponda permettendo al superiore ed al camerata di togliersi dalla pericolosa situazione.

SCOTTO Pietro, macchinista, il 25 settembre 1927 in Mezzaselva (Bolzano).

Con altri volonterosi accorreva sull'argine dell'Isarco in piena nel generoso intento di soccorrere alcuni individui caduti con un treno a causa del franamento della via ferrata, nelle acque del fiume. Giunto sul posto, alle grida di aiuto di una donna e di due bambini rinchiusi in un casello ferroviario che a sua volta stava per sprofondare nel fiume, legato ad una fune si avvicinava al fabbricato e riusciva ad estrarne attraverso un largo crepaccio la donna ed uno dei bambini, mentre l'altro veniva travolto dal subitaneo crollo dell'edificio.

PEDRINELLI Aristide, caporale maggiore nel 7° reggimento bersaglieri, il 16 ottobre 1927 in Roccafranca (Brescia).

Alla vista di un cavallo che si era dato alla fuga trascinando con sè un ragazzo che si era sconsideratamente legato intorno al corpo la corda con la quale conduceva il quadrupede, si slanciava risolutamente alla testa dell'animale ed afferratolo per il collo ne provocava la caduta salvando il fanciullo da più gravi conseguenze della sua imprudenza.

Alla memoria di **CARDINALE Luigi,** milite della M.V.S.N., il 18 dicembre 1927 in Guarcino (Frosinone).

Partito con una squadra di soccorso alla ricerca di un escursionista ritenuto sperduto sul Monte Capo Catino, intraprendeva in piena notte la faticosa ascensione. Sorpreso dalla bufera, a causa del freddo intenso veniva colpito da assideramento e, benchè trasportato dai compagni in paese, perdeva miseramente la vita, vittima del suo generoso altruismo.

ALVITO Gaetano
BATTISTONI Luigi, sciatore
LUCIA Guido, milite della M.V.S.N.
TIROCCHI Angelo, id. id.
CECCARELLI Pasquale, id. id.
TOMASSI Antonio, capo squadra della M.V.S.N.
RONDINARA Vittorio, milite forestale
CAMPODONICO Gualtiero, id. id.
DE STEFANO Alfredo, carabiniere
ROMANO Cosimo, id. id.
— il 18 dicembre 1927 in Guarcino (Frosinone).

Partiti con una squadra di soccorso alla ricerca di un escursionista ritenuto sperduto sul Monte Campo Catino, iniziavano in piena notte la faticosa ascensione. Sorpresa la squadra dalla bufera ed a causa del freddo intenso, colpito da assideramento uno dei componenti,, intraprendevano l'ardua via del ritorno col carico del caduto che malgrado l'aiuto giungeva in paese cadavere.

TOSELLO Antonio, guida alpina, in Limone Piemonte (Cuneo)

In molteplici occasioni dando prova di perizia e di coraggio non comune e di grande attaccamento al dovere accorreva in soccorso di militari in gruppo od isolati colti in alta montagna dalla tormenta o comunque pericolanti e concorreva efficacemente al loro salvataggio mettendo talvolta a grave rischio la propria vita.

BARBATO Gaetano, carabiniere Reale, il 9 gennaio 1928 in Gorizia.

Slanciavasi semivestito nelle acque gelide ed impetuose dell'Isonzo in soccorso di un individuo gettatosi in acqua a scopo suicida e, raggiunto il disgraziato, riusciva, dopo sforzi poderosi, a trarlo morente alla riva.

LADDAGA Giuseppe, carabiniere
AVIGO Mario, pompiere
— il 29 gennaio 1928 in Acqui (Alessandria).

Si esponevano al pericolo di nuovi crolli e di distinguevano nella lunga e faticosa opera di salvataggio di una donna sepolta dalle macerie della sua casa travolta da una frana, perseveravano quindi negli sforzi per trarre in salvo i due figli della donna che però venivano trovati già esanimi.

ZINI Ercole, operaio, il 20 gennaio 1928 in Milano.

Slanciavasi completamente vestito nelle acque del Naviglio Grande in aiuto di un uomo che, caduto accidentalmente nel canale stava per annegare e raggiuntolo riusciva con grande fatica a trarlo in salvo.

FOSSATI Francesco, marmista, il 27 febbraio 1928 in Monza (Milano).

Con generosa audacia si slanciava alla testa di un cavallo vigoroso trainante un carro che, datosi alla fuga lungo le vie della città minacciava l'incolumità dei passanti ed afferratolo per le briglie tentava di fermarlo, ma vinto dall'impeto dell'animale veniva gettato a terra e travolto riportando gravi lesioni.

COMPAGNO Mario, vetraio, il 1° marzo 1928 in Fiesso d'Artico (Venezia).

Con slancio generoso si gettava nel Naviglio Brenta in soccorso di una bambina che, accidentalmente caduta in acqua, stava per annegare e raggiunta a nuoto la pericolante, benchè da questa avvinghiato e paralizzato in parte nei movimenti, riusciva con notevoli sforzi a trarla in salvo.

GENOVESI Arturo, operaio
CAPPARUCCINI Ferrero, id.
CORDESCHI Domenico, id.
— l'8 marzo 1928 in Magliano Sabino (Rieti).

Penetravano in una autorimessa nella quale erasi sviluppato un incendio che minacciava di estendersi ai locali vicini e si prodigavano nell'opera di estinzione del fuoco, finchè, per lo scoppio di un serbatoio contenente benzina, riportavano gravi ustioni in più parti del corpo.

FOSSETTA Nicolò, il 23 marzo 1928 in Venezia.

Slanciavasi animosamente in un canale in soccorso di una bambina in procinto di annegare e raggiuntala, benchè ostacolato dai movimenti incomposti della pericolante e dal freddo dell'acqua riusciva a salvarla con l'aiuto di un salvagente che gli veniva lanciato dalla riva.

VITALI Evangelista, di anni 14, Balilla, il 29 marzo 1928 in Brescia.

Con generoso slancio gettavasi completamente vestito nelle acque del torrente Gazza ingrossato per le recenti pioggie, in soccorso di una bambina che, cadutavi accidentalmente, stava per annegare e raggiunta, dopo aver percorso a nuoto non breve tratto, la pericolante, riusciva a trarla in salvo alla riva.

GUARINO Agostino, brigadiere dei RR. CC., il 3 aprile 1928 in Maschito (Potenza).

Accorreva nei pressi di un fabbricato minacciato dall'incendio sviluppatosi in una legnaia le cui fiamme impedivano a due donne dimoranti nel primo piano di salvarsi ed a mezzo di una scala a piuoli penetrato nel vano invaso dal fumo asfissiante trasportava in salvo non senza fatica e rischio le pericolanti già prive di sensi.

FERRARA Andrea, di anni 14, Balilla, il 4 aprile 1928 in Messina.

Alla vista di un cane idrofobo che, penetrato nell'aula scolastica da esso frequentata, aveva gettato un vivo allarme nella scolaresca, con ardire lo affrontava e colpitolo con un vigoroso colpo di bastone alla testa, finiva poi di ucciderlo a colpi di pietra.

BENVEGNU' Pietro, milite della M.V.S.N., il 4 aprile 1928 in Coldogno (Vicenza).

Gettavasi completamente vestito nelle acque del torrente Timonchio in soccorso di un bambino che nel guadare la corrente, da questa trasportato in un punto ove l'acqua era più profonda, stava per annegare e raggiunto il pericolante lo traeva con notevoli sforzi in salvo.

DI MAURO Salvatore, maresciallo dei CC. RR., l'8 aprile 1928 in Casola Valsenio (Ravenna).

Alla vista di un individuo che, caduto nel fiume Senio in piena veniva trasportato dalla corrente, si lasciava scivolare lungo una ripida pericolosa scarpata e raggiunta così la riva non esitava, benchè inabile al nuoto, ad affrontare a guado la corrente e raggiunto il pericolante lo traeva con grande fatica in salvo.

SASSO Mario, vigile urbano, l'8 aprile 1928 in Venezia.

Slanciavasi nelle acque di un canale fra un vaporetto ancora in moto e la riva in soccorso di un bambino che nello scendere a terra caduto dal galleggiante stava per annegare e correva anche pericolo di essere schiacciato fra il battello ed il pontile ed afferrato il pericolante riusciva con mossa fulminea a trarlo in salvo.

BOZZANI Iolando, il 19 aprile 1928 in Garbagnate (Milano).

Con generoso ardimento si slanciava nel canale Villoresi in soccorso di un ragazzo che cadutovi sotto gli occhi della madre stava per annegare, ma scomparso il bambino nelle acque torbide doveva desistere dal generoso tentativo, si tuffava quindi di nuovo in soccorso della donna che con slancio materno erasi anch'essa gettata nella corrente e raggiuntala dopo non breve percorso a nuoto riusciva con grande sforzo a trarla in salvo.

CERVELLI Dino, di anni 12, Balilla, il 26 aprile 1928 in Poggibonsi (Siena).

Benchè inesperto nel nuoto non esitava a slanciarsi nel fiume Elsa in soccorso di un bambino che, accidentalmente caduto in acqua e trasportato dalla corrente stava per annegare e raggiuntolo a guado rischiando egli stesso di essere travolto, riusciva con notevoli sforzi a trarlo in salvo.

BRUGNARO Alessandro, contadino, il 29 aprile 1928 in Roncade (Treviso).

Avvedutosi che un ragazzo stava per essere inghiottito dai gorghi del fiume Musestre con generoso slancio, vestito com'era, si gettava in acqua e raggiunto a nuoto dopo non breve percorso, il pericolante lo traeva in salvo.

AIRAGHI Giuseppe, di anni 13, Balilla, il 30 aprile 1928 in Santo Stefano Ticino (Milano).

Con slancio generoso si gettava nelle acque profonde di un canale in soccorso di una bambina che, accidentalmente cadutavi, trasportata dalla corrente, stava per annegare e raggiuntala a nuoto riusciva con notevoli sforzi a trarla in salvo.

MERCANTI Attilio, negoziante, il 2 maggio 1928 in Toano (Reggio Emilia).

Si slanciava completamente vestito nel Secchia in soccorso di un individuo che nel guadare a cavallo il fiume, travolto dalla corrente e trasportato in un punto ove l'acqua era alquanto profonda, stava per annegare e,raggiuntolo dopo non breve percorso a nuoto, riusciva a trasportarlo faticosamente alla riva.

MARTINAZZI Simeone, di anni 14, avanguardista, il 28 maggio 1928 in Caorle (Venezia).

Con grande ardire gettavasi completamente vestito in un canale in soccorso di un bambino che, accidentalmente caduto in acqua stava per annegare e, raggiunto il pericolante, benchè da questo avvinghiato ed immobilizzato in parte nei movimenti, riusciva con sforzi non comuni a salvarlo.

GEMMA Vincenzo, commesso di Banca, il 30 maggio 1928 in Alessandria.

In piena notte trovandosi a diporto nei pressi delle rive del Tanaro accortosi che alcuni individui si dibattevano nelle acque impetuose del fiume si slanciava con generoso impulso nella corrente e raggiunto uno dei naufraghi coadiuvato da altro animoso riusciva a spingerlo in salvo alla riva.

TOLOMELLI Giorgio, di anni 16, operaio, il 30 maggio 1928 in Imola (Bologna).

Alla vista di un giovane poco abile al nuoto, che nel prendere un bagno nel fiume Santerno erasi spinto in un punto ove l'acqua molto profonda formava un gorgo pericoloso e stava per annegare, con generoso impulso si slanciava completamente vestito in suo soccorso e raggiunto il pericolante già privo di sensi riusciva, vincendo con molti sforzi la corrente, a trarlo in salvo alla riva.

TRAVERSO Pietro, di anni 11, Balilla, il 31 maggio 1928 in Carrosio (Alessandria).

Con generoso slancio si tuffava nel torrente Lemme in soccorso di un bambino che nel tentare il guado era stato trasportato in un punto ove l'acqua era profonda e stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, riusciva con molta fatica e con suo pericolo a trascinarlo in salvo sulla sponda.

MANTOVANI Michele, di anni 16, sarto, il 9 giugno 1928 in Novi di Modena (Modena).

Alla vista di un bambino che nel bagnarsi nel fiume Secchia, giunto in un punto ove l'acqua era profonda, stava per annegare, con generoso ardire si slanciava in soccorso del pericolante e raggiuntolo a nuoto riusciva con vigorosi sforzi a trarlo in salvo.

ERAMO Nicola, muratore, il 10 giugno 1928 in Trentola (Napoli).

Con ardita e difficile manovra durante la quale si esponeva a non lieve pericolo liberava e traeva in salvo un giovanetto che, nel prendere un nido nei pressi di una cabina elettrica, venuto a contatto con i fili ad alta tensione era caduto privo di sensi rimanendo sospeso sulla mensola di sostegno dei fili stessi.

TAMBERI Agide, navicellaro }
TAMBERI Pietro, bracciante } il 12 giugno 1928 in Calcinaia (Pisa).

Alla vista di un bambino che, nel bagnarsi nell'Arno, inoltratosi incautamente ove l'acqua era profonda era stato travolto dalla corrente e della sorella di quegli che slanciatasi verso di esso correva pure grave pericolo, non esitavano ad affrontare le acque insidiose e raggiunti i malcapitati riuscivano con notevoli sforzi a trarli in salvo alla riva.

VICINI Pio, operaio, il 15 giugno 1928 in Cesena (Forlì).

Slanciavasi con non comune ardire nel fiume Savio in soccorso di un ragazzo che nel prendere un bagno, preso da un gorgo profondo stava per annegare e raggiunto a nuoto il pericolante, benchè da questo avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva con poderosi sforzi a trarlo in salvo.

ROSATI Ricciotti, di anni 17, avanguardista, il 18 giugno 1928 in Cantiano (Pesaro).

Gettavasi completamente vestito nelle acque del fiume Burno in soccorso di un bambino che pel capovolgimento della barca sulla quale trovavasi stava per annegare e raggiuntolo a nuoto riusciva con non lievi sforzi a trarlo in salvo.

RIPOSIO Pietro, di anni 12, Balilla, il 24 giugno 1928 in Alessandria.

Slanciavasi a nuoto nelle acque del fiume Bormida in soccorso di un giovanetto in procinto di annegare e raggiuntolo riusciva non senza fatica e pericolo a trarlo in salvo.

STOLCIS Florio, avanguardista, il 3 luglio 1928 in Solagna (Vicenza).

Con generoso ardimento affrontava la corrente rapida del Brenta per porgere aiuto ad un bambino che stava per annegare e dopo non preve percorso a nuoto, raggiunto il pericolante, riusciva a trarlo in salvo alla riva.

BETTINI Giovanni, calzolaio, il 4 luglio 1928 in Stra (Venezia).

Slanciavasi completamente vestito nelle acque di un canale in soccorso di un giovanetto che, accidentalmente cadutovi, stava per annegare e raggiunto il pericolante, benchè avvinghiato da questo, ed ostacolato nei movimenti, riusciva con notevoli sforzi a trarlo in salvo.

ZANINI Elmo, di anni 12, Balilla, il 5 luglio 1928 in Filattiera (Massa).

Alla vista di un compagno che salito su di un albero, venuto a contatto con alcuni fili elettrici e colto dalla corrente gridava aiuto, non esitava a salire sulla pianta in soccorso del pericolante ed afferratolo per i piedi riusciva non uno strappo a staccarlo dai fili ed a porlo in salvo.

FANTIN Pietro, contadino, il 7 luglio 1928 in Villadose (Rovigo).

Scorta una donna che gettatasi nelle acque del canale Adigetto in soccorso di un suo bambino accidentalmente cadutovi correva anch'essa pericolo di annegare, con generoso impulso gettavasi in acqua e raggiunto a nuoto i pericolanti riusciva a trarre entrambi in salvo.

CONTI Romano, di anni 11, Balilla, l'8 luglio 1928 in Massafiscaglia (Ferrara).

Con ammirevole coraggio, quantunque poco esperto nel nuoto, si gettava vestito com'era nel Po di Volano in soccorso di una coetanea che stava per annegare e raggiuntala riusciva con non lievi sforzi a salvarla.

TRULLI Francesco, Regia guardia di finanza, il 9 luglio 1928 in Brissago (Svizzera).

Nel Lago Maggiore spettatore di un cozzo fra un motoscafo ed un battello, in seguito al quale il motoscafo colava a picco trascinando in acqua nove individui, con generoso slancio, dal battello sul quale trovavasi, si gettava semivestito in acqua e, col concorso di altri volenterosi che gli lanciavano corde e salvagenti, riusciva con opera tenace e perigliosa a trarre in salvo quattro individui ed a porgere aiuto ad altri tre naufraghi.

LONGHINI Arturo, colono, il 13 luglio 1928 in Fano (Pesaro).

Con ammirevole slancio si calava lungo il tubo della pompa situato nell'interno di un pozzo profondo per recare soccorso ad un suo fratellino accidentalmente cadutovi e servendosi di una corda calatagli da altri volonterosi riusciva a salvarlo.

MAZZONI Lina, piccola italiana, il 14 luglio 1928 in Travo (Piacenza).

Alla vista di una compagna che nel bagnarsi nel Trebbia trasportata dalla corrente in un punto ove l'acqua era più profonda stava per annegare e dalla soerlla della pericolante che invano l'aveva preceduta nel tentativo di salvarla, si slanciava arditamente in soccorso della giovanetta e raggiuntala la sospingeva verso la congiunta. Prestava poscia valido aiuto alle due sorelle che spaventate dal pericolo corso stentavano a riguadagnare la riva.

RENALDIN Battista, di anni 15, avanguardista, il 21 luglio 1928 in Curtarolo (Padova).

Con generoso ardimento gettavasi nelle acque profonde del fiume Piovego in soccorso di un giovanetto che nel prendere un bagno, travolto dalla corrente stava per annegare e raggiuntolo a nuoto riusciva con fatica e pericolo a trarlo in salvo.

BELLAM Luigi, carrettiere, il 22 luglio 1928 in Porto Tolle (Rovigo).

Slanciavasi a nuoto nelle acque del Po in soccorso di un bagnante che spintosi incautamente ove l'acqua era profonda stava per annegare, ma raggiunto il pericolante, da questo avvinghiato e immobilizzato nei movimenti doveva egli stesso invocare soccorso e poteva trarsi in salvo col naufrago per il pronto sopraggiungere di una barca guidata da altro volonteroso.

ROSA Marino, avanguardista, il 23 luglio 1928 in Milano.

Con generoso ardimento gettavasi a nuoto nelle acque del Naviglio in soccorso di un individuo che, accidentalmente cadutovi, stava per annegare e raggiunto il pericolante, benchè per qualche istante da questo avvinghiato ed immobilizzato nei movimenti, riusciva a salvarlo.

Alla memoria di **ZERBINATO Maria,** il 26 luglio 1928 in Guarda Veneta (Rovigo).

Benchè inabile al nuoto con sublime slancio materno si gettava nel Po in soccorso di un suo bambino che stava per annegare, ma per la profondità dell'acqua veniva anch'essa ben presto travolta perdendo in tal modo la vita.

RENZI Enrico, il 29 luglio 1928 in Cesena (Forlì).

Slanciavasi animosamente nel fiume Savio in soccorso di un bagnante che colto da malore e travolto dalla corrente stava per annegare e raggiunto a nuoto il pericolante, benchè da questo avvinghiato, riusciva con notevoli sforzi a salvarlo.

FORGIOLI Angelo, muratore, il 3 agosto 1928 in Salò (Brescia).

Si gettava nel lago di Garda in soccorso di un compagno che cadutovi accidentalmente stava per annegare, ma avvinghiato dal pericolante ed impedito nei movimenti sarebbe anch'egli perito senza l'intervento di altro animoso che rendeva possibile il difficile salvataggio.

SIGNORI Angelo, muratore, il 3 agosto 1928 in Salò (Brescia).

Alla vista di altro valoroso che slanciatosi nel Garda per soccorrere un compagno in procinto di annegare da questi avvinghiato ed impedito nei movimenti stava anch'esso per soccombere, si gettava animosamente in acqua e divincolati i due pericolanti rendeva possibile il difficile salvataggio.

CHIARA Luigi, caposquadra dei balilla, il 5 agosto 1928 in Ciriè (Torino).

Slanciavasi nelle acque del torrente Stura in soccorso di un individuo che, scomparso dalla superficie in un punto ove l'acqua era molto profonda stava per annegare; ma raggiunto e riportato a galla il pericolante da questo avvinghiato correva anch'egli serio pericolo e solo col concorso di altro animoso riusciva a portare a felice compimento il difficile salvataggio.

RIDOLFI Paolo, operaio, il 5 agosto 1928 in Ciriè (Torino).

Alla vista di un compagno che nel compiere un difficile salvataggio nel torrente Stura avvinghiato dal naufrago stava anch'esso per annegare, con ardire si slanciava in acqua e raggiunti a nuoto i pericolanti riusciva a liberare il compagno e lo coadiuvava poscia nel compimento dell'atto generoso.

SCOLARI Gaetano, di anni 16, studente, il 5 agosto 1928 in Sarnico (Bergamo).

Slanciavasi arditamente nelle acque del lago di Iseo in soccorso di un individuo che, pel capovolgimento della imbarcazione sulla quale trovavasi, rimasto sommerso al di sotto del canotto stava per annegare e raggiunto a nuoto il pericolante riusciva a farlo tornare ed a sostenerlo a galla sino al sopraggiungere di alcune barche.

MARCHIORI Alberto, di anni 11, balilla, il 10 agosto 1928 in Mira (Venezia).

Nonostante la giovane età non esitava a slanciarsi, vestito com'era, nel canale Brenta in soccorso di una bambina che, caduta accidentalmente in acqua ed impigliatasi nelle alghe del fondo stava per annegare e raggiunta a nuoto la pericolante riusciva con non lievi sforzi a portarla in salvo.

Alla memoria di **BERTIGLIA Pierino,** di anni 13, balilla, l'11 agosto 1928 in Sagliano Micca (Vercelli).

Alla vista di un compagno caduto accidentalmente in un punto del torrente Cervo ove l'acqua era profonda animosamente si slanciava in suo soccorso, ma colto da improvviso malore, calava subito a fondo e miseramente periva vittima del suo animo generoso.

ZIDARIC Martino, di anni 14, balilla, il 19 agosto 1928 in Salona d'Isonzo (Gorizia).

Gettavasi animosamente nelle acque dell'Isonzo in soccorso di una ragazza che nel prendere un bagno, travolta dalla cor-

rente stava per annegare e raggiuntala a nuoto, riusciva con tenaci sforzi a trarla in salvo.

KUTIN Cirillo, di anni 17, avanguardista, il 27 agosto 1928 in Tolmino (Gorizia).

Gettavasi animosamente nel fiume Isonzo in soccorso di un individuo che nel prendere un bagno, travolto dalla corrente stava per annegare e raggiuntolo a nuoto, riusciva con notevole fatica a trarlo in salvo.

MANELLA Giovanni, di anni 13, il 12 settembre 1928 in Newark (S.U.A.).

Sviluppatosi di buon mattino un grave incendio nella propria abitazione, mentre la sorella maggiore correva in istrada a dare l'allarme, provvedeva a far alzare da letto i fratelli che uno dopo l'altro da una finestra calava sulla via. Sovvenutosi da ultimo che il fratellino più piccolo era rimasto solo nel letto dei genitori accorreva fra le fiamme in aiuto del pericolante e presolo fra le braccia lo portava in salvo.

BONFANTI Modesto, casellante ferroviario, il 20 settembre 1928 in Ponte Nossa (Bergamo).

Alla vista di un ciclista che proveniente da una strada in discesa, mentre stava per attraversare un passaggio a livello, per l'insufficienza del freno stava per cozzare contro un treno in moto, si interponeva audacemente fra il convoglio ed il ciclista e riusciva con poderosi sforzi a fermare quest'ultimo, ma egli spinto verso il treno e da questo urtato riportava non lievi lesioni.

CARENZA Cataldo, milite della M.V.S.N., il 24 ottobre 1928 in Matera.

Abbattutosi sulla città un violentissimo nubifragio che provocava l'allagamento di alcune abitazioni poste sotto il livello stradale con ammirevole coraggio si prodigava in soccorso di alcuni individui pericolanti e di altri valorosi che mentre più furioso imperversava il mal tempo avendo del pari tentato di prestare opera di soccorso erano stati trascinati dall'impeto delle acque nei sotterranei allagati e con l'aiuto di altri accorsi riusciva a togliere da una critica situazione vari individui.

S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

DE FELETTI Coriolano, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1925 in Rovigo.

FORZA Gustavo Max, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1925 in Rovigo.

ZANON Giovanni, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1925 in Rovigo.

PROTETTI Mario, studente, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 dicembre 1925 in Messina.

SANDRI Sestino, impiegato privato, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 dicembre 1926 in Grosseto.

MARCECA Francesco Paolo, capitano di fanteria, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° giugno 1927 in Trapani.

TRIPPITELLI Alberto, vice brigadiere RR. CC., per l'azione coraggiosa compiuta il 9 luglio 1927 in Roma.

RUGGERI Francesco, carabiniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 9 luglio 1927 in Roma.

MORISCIANO Rosario, carabiniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 9 luglio 1927 in Roma.

PAVAN Agide, pompiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 luglio 1927 in Treviso.

NARDI Guido, commerciante, per l'azione coraggiosa compiuta il 16 luglio 1927 in Pisa.

GENTILI Tito, maresciallo RR. CC., per l'azione coraggiosa compiuta il giorno 11 agosto 1927 in Torre del Greco (Napoli).

MENDITTO Antonio, carabiniere, per l'azione coraggiosa compiuta il giorno 11 agosto 1927 in Torre del Greco (Napoli).

RAIOLA Pasquale, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta l'11 agosto 1927 in Torre del Greco (Napoli).

AMBROSINO Leonardo, pirotecnico, per l'azione coraggiosa compiuta l'11 agosto 1927 in Torre del Greco (Napoli).

VALDAGNI Battista, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 settembre 1927 in Gavardo (Brescia).

GIAMMARCO Oreste, esercente, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° ottobre 1927 in Chieti.

RONCHI Ugo, agente di commercio, per l'azione coraggiosa compiuta il 5 novembre 1927 in Udine.

LOVATI Arturo, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 novembre 1927 in Milano.

MASSIRONI Alfredo, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 novembre 1927 in Milano.

BORGONOVO Pietro, manovale, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 novembre 1927 in Inzago (Milano).

ROTELLA geom. Alfredo, vice comandante dei pompieri, per l'azione coraggiosa compiuta il 28-29 novembre e 29 dicembre 1927 in Catania.

CONSOLI Rosario, pompiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 28-29 novembre 1927 in Catania.

GIUFFRIDA Salvatore, pompiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 28-29 novembre e 29 dicembre 1927 in Catania.

CARUSO Giovanni, pompiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 23-29 novembre e 29 dicembre 1927 in Catania.

ALCINI Remo, milite della M.V.S.N. per l'azione coraggiosa compiuta il 5 dicembre 1927 in Terni.

EPIFANI Giuseppe, guardia municipale, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 dicembre 1927 in Taranto.

NASI Eufro, vetturino, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 gennaio 1928 in Reggio Emilia.

SAMMARTINO Francesco, milite della M.V.S.N., per l'azione coraggiosa compiuta il 5 gennaio 1928 in Bobbio Pellice (Torino).

DE MATTEIS Giuseppe, appuntato CC. RR., per l'azione coraggiosa compiuta il 6 gennaio 1928 in Rovigno d'Istria (Pola).

ANTONICCI Stimato, milite della M.V.S.N., per l'azione coraggiosa compiuta il 15 gennaio 1928 in Gallarate (Milano).

SIMONCINI Adelmo, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 gennaio 1928 in Aulla (Massa).

CASTAGNETTI Nello, Regia guardia di finanza, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 gennaio 1928 in Fiesole (Firenze).

MARCHIONNI Mario, agente comunale, per l'azione coraggiosa compiuta il 7 febbraio 1928 in Pesaro.

GHIAZZA Francesco, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 marzo 1928 in Maranzana (Alessandria).

BISCONTI Pietro, carrettiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 marzo 1928 in Belmonte Mezzagno (Palermo).

AZZI Giorgio, ortolano, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 marzo 1928 in Ferrara.

GUGLIELMINI GUIDO, agente agricolo, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 marzo 1928 in Ferrara.

RUBI Paldimiro, agricoltore, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 marzo 1928 in Ferrara.

LONGO Giuseppe, Regia guardia di finanza, per l'azione coraggiosa compiuta il 7 marzo 1928 in Roma.

CHIANESE Ferdinando, usciere di questura, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 febbraio-13 marzo 1928 in Firenze.

RUGA Giovanni, carabiniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 marzo 1928 in Bologna.

MANTILARO Camillo, manovale, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 marzo 1928 in Torino.

BERARDI Giovanni, muratore, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 marzo 1928 in Sansevero (Foggia).

ACQUAVIVA Salvatore, muratore, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 marzo 1928 in Sansevero (Foggia).

IAFFALDANO Francesco, contadino, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 marzo 1928 in Sansevero (Foggia).

CASTAMAN Guido, carrettiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 marzo 1928 in Montebello Vicentino (Vicenza).

SALVATI Edoardo, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 marzo 1928 in Napoli.

DI PELINO Domenico, soldato 51° reggimento fanteria, per l'azione coraggiosa compiuta il 7 aprile 1928 in Roma.

ACQUARONE Ottavio, carrettiere, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 aprile 1928 in Imperia.

BUSO Antonio, caporale 2° reggimento granatieri, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 aprile 1928 in Roma.

GENTILE Alfredo, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 aprile 1928 in Caserta (Napoli).

MANZI Carlo, maestro elementare, per l'azione coraggiosa compiuta il 16 aprile 1928 in Milano.

PIOVANA Giacomo, appuntato Regia guardia di finanza, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 aprile 1928 in Polesella (Rovigo).

HAPACHER rag. Rodolfo, per l'azione coraggiosa compiuta il 21 aprile 1928 in Pola.

BUZZI Francesco, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 aprile 1928 in Nibbiano (Piacenza).

FENATI Pietro, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1928 in Ravenna.

ROMANO Alfredo, tenente della Regia guardia di finanza, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 maggio 1928 in Caserta (Napoli).

SERMINATO Maria, per l'azione coraggiosa compiuta il 7 maggio 1928 in S. Ambrogio di Torino (Torino).

GELMETTI Ubaldo, di anni 11, Balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 maggio 1928 in Desenzano del Garda (Brescia).

GUERRINI Angelo, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 maggio 1928 in Milano.

SANNA Francesco, soldato Reparto distrettuale, per l'azione coraggiosa compiuta il 14 maggio 1928 in Grosseto.

ANDREIS Mario, barcaiuolo, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 maggio 1928 in Peschiera sul Garda (Verona).

PUTATTI Giuseppe, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 maggio 1928 in Torino.

RUSSO Placido, guardia municipale, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° giugno 1928 in Biancavilla (Catania).

SIMONINI Virginia, casalinga, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 giugno 1928 in Modena.

RINALDI Giovanni, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 giugno 1928 in Marone (Brescia).

FABRIS Arnaldo, milite della M.V.S.N., per l'azione coraggiosa compiuta il 21 giugno 1928 in Caorle (Venezia).

FENAROLI Giuseppe, barcaiuolo, per l'azione coraggiosa compiuta il 25 giugno 1928 in Iseo (Brescia).

TASSO Ernesto, manovale, per l'azione coraggiosa compiuta il 1° luglio 1928 in Torino.

MARZO Antonio Raffaele, muratore, per l'azione coraggiosa compiuta il 5 luglio 1928 in Alessano (Lecce).

MAGRINI cav. Vasco, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 luglio 1928 in Firenze.

BARBIERI Quirino, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 16 luglio 1928 in Villafranca in Lunigiana (Massa).

FOCCARDI Luigi, milite della M.V.S.N., per l'azione coraggiosa compiuta il 24 luglio 1928 in Venezia.

BIANCO Giuseppe, pensionato, per l'azione coraggiosa compiuta il 25 luglio 1928 in Putignano (Bari).

RIZZELLO Oronzo, guardia comunale, per l'azione coraggiosa compiuta il 25 luglio 1928 in Macchia d'Isernia (Campobasso).

ARDINI Luigi, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 luglio 1928 in Rimini (Forlì).

FANTINI Creonte, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 luglio 1928 in Rimini (Forlì).

FINOTTI Primo, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 luglio 1928 in Rimini (Forlì).

GILLONE Arnaldo, Balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 9 agosto 1928 in Frassineto Po (Alessandria).

LATELA Vito, brigadiere di P. S., per l'azione coraggiosa compiuta il 24 ottobre 1928 in Matera.

BUNGARO Nicola, falegname, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 ottobre 1928 in Matera.

SARRA Eustacchio, guardia municipale, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 ottobre 1928 in Matera.

CANITANO Giovanni, chauffeur, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 ottobre 1928 in Matera.

ACITO Giuseppe, milite della M.V.S.N., per l'azione coraggiosa compiuta il 24 ottobre 1928 in Matera.

TANTALO cav. Pietro, impiegato, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 ottobre 1928 in Matera.

(618)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **847.**

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **3473.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico di una qualità di tabacchi lavorati nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette tipo « Nazionali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 848.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3435.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti, firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti, firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle Note, relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927) fra il Ministro d'Italia in Porto Principe ed il Ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convention commerciale entre l'Italie et Haiti du 3 janvier 1927.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Excellence le Président de la République d'Haiti, animés du désir de développer les relations commerciales entre les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention commerciale et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur le Commandeur GUGLIELMO VIVALDI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Haiti;

Son Excellence le Président de la République d'Haiti:

Monsieur CAMILLE J. LEON, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Les produits naturels ou fabriqués originaires et provenant d'Italie bénéficieront à leur importation dans la République d'Haiti des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires originaires et provenant de la nation la plus favorisée.

Art. 2.

Réciproquement, les produits naturels ou fabriqués originaires et provenant de la République d'Haiti bénéficieront, à leur importation en Italie, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires originaires et provenant de la nation la plus favorisée.

Art. 3.

Pour être admis au régime de faveur stipulé par les articles 1 et 2 les produits naturels ou fabriqués des deux Pays devront être accompagnés de certificats d'origine qui seront délivrés en Italie et en Haiti par les autorités compétentes, préalablement agréées par chacun des Etats intéressés.

Il pourra être exigé que lesdits certificats soient soumis au visa consulaire, mais, dans ce cas, il reste entendu que lorsque une Partie Contractante accordera le visa sans frais, l'autre Partie sera obligée, à titre de réciprocité, de faire la même concession.

Art. 4.

Les navires de l'un des deux Pays jouiront, dans les ports de l'autre, du traitement des navires de la nation la plus favorisée, soit par rapport à leur entrée, sortie, séjour, placement, chargement et dechargement, soit par rapport aux droits, taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, qui pourraient être imposés à ces navires.

Art. 5.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Port-au-Prince aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications, et demeurera en application pendant une période de une année à dater de sa mise en exécution.

Dans le cas où l'une des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait pas notifié à l'autre six mois avant la date de l'expiration de une année son intention d'en faire cesser les effets, ladite Convention demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de six mois, à partir du jour où elle aurait été dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont établi la présente Convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Port-au-Prince le trois janvier mil neuf cent vingtsept.

(L. S.) GUGLIELMO VIVALDI (L. S.) CAMILLE LEON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI HAITI
AL MINISTRO D'ITALIA IN PORTO PRINCIPE

Port au Prince, 3 janvier 1927.

Monsieur le Ministre,

Comme suite à notre dernière conversation, relative au projet de Convention soumis par le Gouvernement Italien, j'ai l'honneur de notifier à Votre Excellence que le Gouvernement Haitien est d'accord avec celui de Sa Majesté le Roi d'Italie, pour que soient appliquées aux produits naturels ou fabriqués originaires et provenant de l'un des deux Pays à leur importation en Haiti ou en Italie les taxes de douane le plus réduites auxquelles sont soumis les produits similaires de la nation la plus favorisée. Nos deux Gouvernements sont également d'accord pour que les navires de l'un des deux Pays jouissent dans les ports de l'autre du traitement de navires de la nation la plus favorisée, soit par rapport à leur entrée, sortie, séjour, placement, chargement et dechargement, soit par rapport aux droits, taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, qui pourraient être imposés à ces navires.

Il reste toutefois entendu que la République d'Haiti réserve le traitement qu'elle accorde ou qu'elle viendrait à accorder en réciprocité à la République Dominicaine en raison de la proximité des deux Pays, et que les dispositions ci-dessus ne se rapportent pas à la situation existante ou pouvant exister entre eux.

Il reste également entendu que l'Italie réserve le traitement qu'elle accorde ou qu'elle viendrait à accorder à ses Colonies et Possessions et que les dispositions ci-dessus ne se rapportent pas à la situation existante ou pouvant exister entre l'Italie et ses Colonies et Possessions.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

CAMILLE LEON.

Son Excellence
Mons. le Commandeur GUGLIELMO VIVALDI
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plen.
de S. M. le Roi d'Italie
Port au Prince.

IL MINISTRO D'ITALIA IN PORTO PRINCIPE
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI HAITI

Porto Principe, 3 gennaio 1927.

Signor Segretario di Stato,

Ho l'onore di accusare ricevuta a Vostra Eccellenza della Sua comunicazione in data odierna con la quale, in relazione al progetto di convenzione proposto dal Governo del Re, ha voluto portare a mia conoscenza che il Governo Haitiano è d'accordo con il Governo Italiano perchè siano applicate ai prodotti naturali e fabbricati originarii e provenienti da uno dei due Paesi, alla loro importazione in Haiti o in Italia, le tasse di dogana le più ridotte alle quali sono sottoposti i prodotti similari della nazione più favorita e perchè le navi dell'uno dei due Paesi godano nei porti dell'altro del trattamento delle navi della nazione più favorita sia relativamente alla loro entrata, uscita, soggiorno, ancoraggio, carico e scarico, sia relativamente ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura, che potessero essere imposte alle dette navi.

Ho l'onore di darLe altresì atto che resta inteso che la Repubblica di Haiti riserva il trattamento che essa accorda o potrà accordare a titolo di reciprocità alla Repubblica Dominicana in vista della prossimità dei due Paesi, e che le disposizioni di cui sopra non si riferiscono alla situazione esistente o che potrà esistere fra essi, e che l'Italia riserva dal canto suo il trattamento che essa accorda o potrà accordare alle sue Colonie e Possedimenti, e che le disposizioni di cui sopra non si riferiscono alla situazione esistente o che potrà esistere fra l'Italia e le sue Colonie e Possedimenti.

Voglia gradire, signor Segretario di Stato, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il R. Ministro: G. VIVALDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 849.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3477.

Approvazione dell'Accordo italo-germanico del 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo firmato a Roma, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui sopra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Accordo per rimettere in vigore alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato tra l'Italia e la Germania.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente del Reich Germanico, animati dal desiderio di rimettere in vigore, tra l'Italia

e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja, in materia di diritto internazionale privato,

hanno risoluto di concludere a tale fine un Accordo ed hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri;

Il Presidente del Reich Germanico:

S. E. il barone Costantino von Neurath, Ambasciatore di Germania presso Sua Maestà il Re d'Italia,

i quali, dopo aver esaminato i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sono rimesse in vigore, fra l'Italia e la Germania, le seguenti Convenzioni dell'Aja, in materia di diritto internazionale privato:

1° Convenzione per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio, del 12 giugno 1902;

2° Convenzione per regolare i conflitti di legge e di giurisdizione in materia di divorzio e di separazione personale, del 12 giugno 1902;

3° Convenzione concernente i conflitti di leggi relative agli effetti del matrimonio sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali e sui loro beni, del 17 luglio 1905;

4° Convenzione concernente l'interdizione e le misure analoghe di protezione, del 17 luglio 1905.

Art. 2.

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile e le ratifiche saranno scambiate in Roma.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in doppio originale, in italiano ed in tedesco, i due testi facendo egualmente fede.

Roma, addì 23 marzo 1928.

Per l'*Italia*: (*L. S.*) BENITO MUSSOLINI

Per la *Germania*: (*L. S.*) C. VON NEURATH

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

GRANDI.

Numero di pubblicazione 850.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 226.

Modificazioni all'ordinamento per le concessioni agricole in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 aprile 1908, n. 161;

Visti i Regi decreti 8 giugno 1911, n. 820, e 21 aprile 1912, n. 430;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I terreni della Somalia Italiana, di accertata appartenenza al demanio disponibile, tenuto conto delle necessità delle popolazioni indigene, sono destinati alla colonizzazione, mediante concessioni, alienazioni e affitto dei terreni, in conformità delle norme del presente ordinamento.

Art. 2.

Il Governo della Colonia, a misura che abbia proceduto all'accertamento di zone di demanio disponibili, curerà la formazione di un elenco descrittivo di ciascuna di esse, suddividendole in lotti. Tale suddivisione sarà fatta come criterio di massima, salvo a variarla nei singoli casi quando sia necessario.

I rilievi particolari dei lotti saranno fatti volta per volta quando si debba procedere a concessioni dei terreni compresi nelle singole zone.

I lotti saranno configurati in modo da potere tutti, per quanto è possibile, profittare dei lavori di bonifica generale eventualmente compiuti o da compiersi nelle varie zone dell'Amministrazione; quelli situati lungo fiumi o canali saranno distribuiti così da permettere l'uso diretto delle acque al maggiore numero possibile di utenti.

Art. 3.

I lotti di terreno disponibili, della superficie non eccedente per ognuno 5000 ettari se in zone irrigue o i 10,000 ettari negli altri casi, potranno essere accordati in concessione, per il loro avvaloramento agricolo, a cittadini italiani o a società o enti nazionali legalmente costituiti in Colonia o nel Regno, che abbiano i requisiti richiesti e ne facciano domanda, in una delle forme seguenti:

a) con trasferimento della proprietà, mediante il pagamento di un prezzo determinato, sotto la clausola risolutiva della messa in valore del fondo, secondo sarà stabilito dal disciplinare relativo;

b) in concessione perpetua, coll'obbligo del pagamento di un annuo canone e con facoltà di riscatto a valorizzazione effettuata mediante il pagamento di un determinato capitale, secondo sarà stabilito nel disciplinare relativo;

c) in concessione temporanea, col pagamento di un canone annuo.

Art. 4.

Quando in casi eccezionali ne sia riconosciuta la convenienza, potranno essere concessi per scopi agricoli terreni disponibili, già messi in valore, mediante alienazione in proprietà od anche solo in affitto.

Per la vendita, rimane ferma la competenza stabilita dall'art. 5.

Art. 5.

La concessione dei terreni disponibili — qualunque ne sia la forma — avrà luogo con decreto governatoriale, sentito il Comitato amministrativo della Colonia, quando si tratti di lotti non superiori ai 500 ettari; su proposta del Governatore, con decreto del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, per i lotti eccedenti tale superficie, nonchè ogni qualvolta si tratti di accordare anche in periodi successivi ad una stessa persona due o più lotti, la cui superficie totale ecceda i 500 ettari.

Art. 6.

Le domande di concessione, accompagnate da una sommaria relazione sul programma di valorizzazione che l'aspi-

rante intende attuare, saranno rivolte al Governatore della Colonia e dovranno contenere le indicazioni richieste dal regolamento, comprese quelle sulle garanzie offerte circa la capacità tecnica e finanziaria.

La garanzia finanziaria potrà essere data anche con fideiussione di gradimento dell'autorità concedente.

Art. 7.

Delle concessioni con trasferimento della proprietà.

Le concessioni di cui all'art. 3, lettera *a*), sono regolate dalle norme seguenti:

a) i lotti sono concessi in proprietà con obbligo di eseguirvi, entro il primo anno dalla consegna, tali lavori da dare affidamento, per qualità e quantità, di una razionale coltivazione; e di condurre a fine, entro quel periodo di tempo che sarà stabilito dal disciplinare, la completa messa in valore del terreno secondo il programma prestabilito. Tale termine potrà essere prorogato di un anno al massimo, quando ciò sia giustificato da causa di forza maggiore a esclusivo giudizio dell'Amministrazione;

b) contemporaneamente alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario pagherà la metà del prezzo, fissato nel disciplinare per ettaro; l'altra metà, per la quale sarà iscritta ipoteca legale sul fondo a favore dell'Amministrazione, sarà pagata entro il periodo di tempo stabilito dal disciplinare medesimo;

c) qualora nei termini prescritti il concessionario non adempia agli obblighi di cui alle lettere *a*) e *b*), l'autorità concedente potrà revocare la concessione, ritenendo le somme già da lui versate.

Sarà in facoltà della stessa autorità di consentire che siano rimborsate al concessionario, in tutto o in parte a suo insindacabile giudizio, le somme spese utilmente in migliorie, giusta calcolo estimativo da essa compilato.

Il lotto di una concessione revocata sarà riconcesso ad altri con le norme del presente decreto, ma il nuovo concessionario, oltre il prezzo del terreno od il canone, dovrà corrispondere a favore della Colonia un compenso per le migliorie apportate dal precedente concessionario nella misura che sarà determinata dalla competente autorità concedente;

d) quando il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti, e risulti ultimata la messa in valore del fondo, egli diverrà proprietario libero del terreno, ciò che sarà fatto constare, su richiesta dell'interessato, con decreto dell'autorità concedente;

e) anche prima che la proprietà del terreno sia divenuta libera ed assoluta, sulle concessioni potranno iscriversi ipoteche a garanzia di operazioni di credito fondiario o agrario, previo consenso dell'autorità concedente.

Nello stesso caso, l'autorità competente ad accordare la concessione potrà consentire il passaggio — a qualsiasi titolo — della concessione ad altre persone o enti, sempre chè essi si sostituiscano negli obblighi del cedente ed abbiano i prescritti requisiti di capacità.

Pel trasferimento, a causa di morte, della concessione non ancora divenuta libera non è necessaria l'autorizzazione governativa; però gli eredi si intendono subentrati solidariamente in tutti gli obblighi del loro dante causa, salva la facoltà dell'Amministrazione di accordare, ove lo creda equo, una dilazione, non superiore ad un anno, ai termini per la valorizzazione del terreno stabiliti nell'atto di concessione.

Art. 8.

Delle concessioni perpetue con facoltà di riscatto.

Le concessioni di cui all'art. 3, lettera *b*), sono regolate dalle norme seguenti:

a) i lotti vengono concessi in godimento perpetuo, con obbligo della loro progressiva messa in valore secondo il programma stabilito nel relativo disciplinare;

b) a partire dalla fine del terzo anno dalla consegna, il concessionario pagherà, in due rate semestrali posticipate, l'annuo canone fissato dal disciplinare;

c) quando il concessionario avrà dimostrato, a giudizio dell'Amministrazione, di aver compiutamente soddisfatto gli obblighi assunti, potrà acquistare la proprietà definitiva dell'intero lotto, pagando il prezzo di riscatto fissato dal disciplinare.

Tale riconoscimento sarà fatto constare con decreto dell'autorità che ha accordato la concessione;

d) la concessione potrà essere revocata, con decreto dell'autorità concedente, qualora dopo trascorso un anno dalla consegna la valorizzazione non sia stata iniziata o i lavori non diano affidamento per una coltivazione razionale e così anche nel caso di mancato pagamento del canone per tre annate consecutive.

Per giustificate cause di forza maggiore, l'Amministrazione, a suo esclusivo giudizio, potrà concedere una proroga nel massimo di un anno ai termini predetti.

Alla revoca così disposta sono applicabili le norme del precedente art. 7, lettera *c*);

e) prima che la concessione sia stata riscattata, le accensioni di ipoteche a garanzia di operazioni di credito fondiario o agrario, a qualsiasi titolo, non potranno aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione.

Per le cessioni per atti tra vivi od a causa di morte si applica l'ultimo alinea dell'art. 7.

Art. 9.

In ogni caso di revoca delle concessioni, salvi i diritti privilegiati, la somma eventualmente rimborsata per migliorie al concessionario ed il compenso dovuto dal concessionario nuovo, indicati nella lettera *c*) dell'art. 7, sono destinati alla estinzione degli eventuali debiti per operazioni di credito fondiario, pei quali gravi sul lotto una garanzia ipotecaria.

Art. 10.

Le cessioni delle concessioni, divenute definitive o passate in proprietà libera a cittadini e sudditi stranieri ed a sudditi coloniali o assimilati, non potranno avere effetto se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per le colonie. E' fatto divieto ai pubblici ufficiali di stipulare tali atti di cessione, se non risulti della intervenuta autorizzazione.

Art. 11.

Qualora esistano o vengano eseguite dall'Amministrazione opere di bonifica generale e di irrigazione della zona, il concessionario avrà diritto di usufruirne secondo le disposizioni che saranno all'uopo emanate ed osservate le norme tecniche stabilite dall'Amministrazione per quanto riguarda specialmente le opere di presa e di chiusura ed i ponti sui canali demaniali che saranno costruiti a spese degli utenti.

Art. 12.

Per l'uso delle opere generali di bonifica e dell'acqua per l'irrigazione del fondo, il concessionario pagherà un canone

annuo posticipato, scadente il 31 dicembre di ogni anno, nella misura che sarà stabilita dall'Amministrazione.

Per il pagamento di tale canone l'Amministrazione avrà privilegio sui prodotti del suolo, sulle scorte vive e morte, e su tutto quanto costituisca un reddito del terreno.

Art. 13.

Nelle zone dove non risulti possibile o conveniente la valorizzazione agricola, potranno, tenute presenti le esigenze del normale sviluppo delle cabile o frazioni di esse, essere accordate concessioni pastorizie, per una durata non eccedente i quindici anni.

L'estensione di tali concessioni non potrà superare i 10,000 ettari. Esse, se inferiori ai 1000 ettari, saranno accordate con decreto del Governatore, sentito il Comitato amministrativo della Colonia; se eccedenti detto limite, con decreto del Ministero delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 14.

Le concessioni per raccolta di prodotti spontanei del suolo sono accordate con decreto del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, quando abbiano una durata superiore a dieci anni o riguardino una superficie di terreno superiore ai 10,000 ettari; oppure comprendano un diritto di esclusiva. Negli altri casi, la concessione sarà fatta con decreto del Governatore, sentito il Comitato amministrativo della Colonia.

Art. 15.

I disciplinari per le concessioni pastorizie e per la raccolta di prodotti spontanei del suolo stabiliranno le condizioni alle quali le concessioni dovranno essere subordinate, fermo rimanendo in ogni caso quanto è prescritto dal 2° capoverso dell'art. 38 del R. decreto del 1911, n. 820.

Art. 16.

Le concessioni di qualunque specie, delle quali il concessionario non abbia preso la consegna entro tre mesi dal relativo invito dell'Amministrazione, si intendono senz'altro decadute e saranno revocate con decreto dell'autorità concedente, ed i lotti potranno essere assegnati ad altri.

Art. 17.

Tutti i decreti di concessione saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 18.

Gli atti e i contratti relativi alle concessioni sono esenti da ogni tassa.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore, saranno emanate le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti che siano in contrasto col presente decreto.

Art. 21.

Disposizioni transitorie.

Le concessioni agricole attualmente in vigore saranno regolate dalle norme secondo le quali furono concesse. Tuttavia, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, gli interessati potranno fare domanda perchè esse siano confermate secondo le disposizioni del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 36. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 851.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1929, n. 223.

Misura del contributo dovuto per l'esercizio 1929 al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Veduto il R. decreto 16 settembre 1927-V, n. 1844, con il quale a decorrere dal 1° agosto 1927 fu stabilita in L. 14 la misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio per gli infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia ai sensi delle leggi e del decreto-legge predetti, per l'esercizio 1927, e mantenuta anche per il successivo anno 1928;

Veduto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149, recante provvedimenti per la riscossione del contributo suddetto;

Veduto il R. decreto 27 maggio 1926, che scioglie il Consiglio d'amministrazione e tutti gli altri organi elettivi del Sindacato predetto e nomina un Regio commissario;

Veduto il bilancio preventivo per l'anno 1929 presentato dal Regio commissario presso il Sindacato, e la relazione che l'accompagna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto per l'esercizio 1929 al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, nonchè del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è dal 1° gennaio fissata in L. 15 per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 15 verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 11.25 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1929, a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) L. 3.75 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1929, a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana provvederà dal 1° gennaio 1929 alla riscossione del detto contributo, con le modalità stabilite dal decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 33. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 852.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 227.

Riunione dei comuni di Castelnuovo di Ceva, Montezemolo e Priero in un unico Comune denominato « Priero Montezemolo », con capoluogo a Priero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castelnuovo di Ceva, Montezemolo e Priero sono riuniti in un solo Comune denominato « Priero Montezemolo » con capoluogo a Priero.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 37. — SIROVICH.

Numero di pubblicaizone 853.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 228.

Riunione dei comuni di Colli in Pusteria e Terento in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Terento ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Colli in Pusteria e Terento sono riuniti in un solo Comune, con denominazione e capoluogo « Terento ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 38. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 854.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 229.

Riunione dei comuni di Cigliè e Rocca Ciglié in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Rocca Ciglié ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ciglié e Rocca Ciglié sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Rocca Ciglié ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 39. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 855.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 225.

Emissione di francobolli commemorativi della terza Fiera campionaria di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Vista la domanda con la quale l'Ente autonomo per la Fiera campionaria di Tripoli chiede la emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della prossima terza Fiera campionaria di Tripoli, gravati di un sovraprezzo a favore del Comitato stesso.
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della terza Fiera campionaria di Tripoli per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici della Tripolitania e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al valore ed al sovraprezzo dei singoli tagli dei francobolli, di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio, e saranno precisati il numero degli esemplari, il periodo di vendita al pubblico, il periodo di validità e quello per l'ammissione al cambio.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con l'Ente autonomo della Fiera campionaria di Tripoli una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli commemorativi anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 35. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 856.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 230.

Riunione dei comuni di Besenello e Calliano in un unico Comune con denominazione « Beseno » e capoluogo Calliano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Besenello e Calliano sono riuniti in unico Comune con denominazione « Beseno » e capoluogo Calliano.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 40. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 857.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1929, n. 221.

Aggiunta alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni cui non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 15 marzo 1923, n. 692, relativa alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Vista la tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce:
« Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purchè abbiano carattere discontinuo (così detti « impiegati di bureau », come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che, nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 32. — FERZI.

Numero di pubblicazione 858.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1928, n. 3442.

Approvazione dell'Accordo provvisorio italo-persiano concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11-24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del Gerente il Ministero persiano degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno 1928 ed agli atti relativi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti scambi di note fra l'Italia e la Persia:
a) Scambio di note seguito in Teheran il 25 giugno 1928 per concludere un Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia allo scopo di regolare i rapporti fra i due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria fatta dal Gerente il Ministero degli affari esteri persiano al R. Ministro in Teheran all'atto dello scambio delle note di cui sopra;
b) Scambio di note seguito in Teheran in data rispettivamente dell'11 e del 24 luglio 1928 per l'interpretazione del penultimo alinea della nota italiana del 25 giugno 1928, di cui alla lettera *a*), relativo alle esportazioni dalle Colonie e dai Possedimenti italiani verso la Persia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 168. — FERZI.

Téhéran, le 25 Juin 1928.

Monsieur le Gérant,

J'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement, animé du désir sincère de faire aboutir dans le plus bref délai possible les négociations actuellement en cours avec le Gouvernement de la Perse et relatives à la conclusion d'un traité d'amitié ainsi que de conventions d'établissement, consulaire, douanière et commerciale, m'a chargé de vous communiquer les dispositions suivantes, constituant règlement provisoire des relations de l'Italie avec la Perse:
1. La représentation diplomatique de la Perse sur le territoire italien jouira, sous condition de réciprocité, des privilèges et immunités consacrés par le droit commun international.
Les représentants consulaires de la Perse sur le territoire italien, régulièrement munis de l'exequatur, pourront, sous condition de réciprocité, y résider dans les localités où ils étaient jusqu'alors admis.
Ils bénéficieront des privilèges et immunités personnelles de juridiction et de fiscalité consacrés par le droit commun international et sous condition d'une parfaite réciprocité.
Le traitement accordé aux représentants diplomatiques et consulaires de la Perse en Italie, sous condition de réciprocité, ne sera en aucun cas inférieur à celui accordé à la nation la plus favorisée.
2. Les ressortissants persans seront admis et traités sur le territoire italien conformément aux règles et pratiques du droit commun international sur la base d'une parfaite réciprocité.
Ils y jouiront, quant à leurs personnes et à leurs biens, droits et intérêts de la plus entière protection des lois et de la plus large assistance de la part des autorités terri-

toriales. Ils bénéficieront en toute matière du même traitement que les nationaux, sans pourtant pouvoir prétendre au traitement réservé aux seuls nationaux à l'exclusion absolue de tous les étrangers.

En matière de statut personnel les ressortissants persans en Italie restent soumis aux prescriptions de leur loi nationale.

Ils sont expressément exemptés de toute prestation personnelle obligatoire de caractère militaire ainsi que de tout emprunt forcé et de toute contribution imposée pour des besoins militaires. Les réquisitions, pour un but militaire, connexes à la possession de biens immobiliers, restent possibles dans les mêmes conditions que pour les nationaux.

En tout cas pour ce qui concerne les matières ci-dessus, pendant la durée du présent accord, les ressortissants persans et les sociétés de commerce persanes (y compris les sociétés d'assurance) ne seront pas traités sur le territoire italien d'une manière moins favorable que les ressortissants et les sociétés de commerce d'un tiers pays quelconque.

3. Les produits naturels persans et les produits fabriqués en Perse seront admis, à leur importation en Italie, au bénéfice du tarif douanier le plus favorable accordé aux produits similaires de tout autre pays étranger, tant en ce qui concerne les droits du tarif proprement dit qu'en ce qui concerne les coéfficients de majoration, surtaxes et tout autre droit accessoire perçu à l'importation des marchandises.

De même les dits produits jouiront à leur importation dans les colonies et possessions italiennes des tarifs douaniers appliqués aux produits de la nation la plus favorisée, à l'exclusion des avantages reservés aux produits de la métropole ou de ses colonies et possessions.

A l'exportation à destination de la Perse il ne sera perçu en Italie des droits de sortie ou des taxes d'autre nature ou plus élevées qu'à l'exportation des produits similaires vers le pays le plus favorisé à cet égard.

Le même traitement sera reservé aux produits exportés en Perse des colonies et possessions italiennes, à l'exclusion des avantages reservés aux produits de la métropole ou de ses colonies et possessions.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à dater d'aujourd'hui et resteront en force jusqu'à l'entrée en vigueur des traités et conventions définitifs et au plus tard jusqu'au 10 mai 1929.

Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, les assurances de ma haute considération.

G. DANEO

A Son Excellence
FATHULLAH KHAN PAKREVAN
Gérant le Ministère Impérial des Affaires Etrangères
TEHERAN

Téhéran, le 25 Juin 1928.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement, animé du désir sincère de faire aboutir dans le plus bref délai possible les négociations actuellement en cours avec le Gouvernement de l'Italie et relatives à la conclusion d'un traité d'amitié ainsi que de conventions d'établissement, consulaire, douanière et commerciale, m'a chargé de vous communiquer, en son nom, les dispositions suivantes, constituant règlement provisoire des relations de la Perse avec l'Italie:

1. La représentation diplomatique de l'Italie sur le territoire persan jouira, sous condition de réciprocité, des privilèges et immunités consacrés par le droit commun international.

Les représentants consulaires de l'Italie sur le territoire persan, régulièrement munis de l'exequatur, pourront, sous condition de réciprocité, y résider dans les localités où ils étaient jusqu'alors admis.

Ils bénéficieront des privilèges et immunités personnelles de juridiction et de fiscalité consacrés par le droit commun international et sous condition d'une parfaite réciprocité.

Le traitement accordé aux représentants diplomatiques et consulaires de l'Italie en Perse, sous condition de réciprocité, ne sera en aucun cas inférieur à celui accordé à la nation la plus favorisée.

2. Les ressortissants italiens seront admis et traités sur le territoire persan conformément aux règles et pratiques du droit commun international sur la base d'une parfaite réciprocité.

Ils y jouiront, quant à leurs personnes et à leurs biens, droits et intérêts de la plus entière protection des lois et de la plus large assistance de la parte des autorités territoriales. Ils bénéficieront en toute matière du même traitement que les nationaux, sans pourtant pouvoir prétendre au traitement réservé aux seuls nationaux à l'exclusion absolue de tous les étrangers.

En matière de statut personnel les ressortissants italiens en Perse restent soumis aux prescriptions de leur loi nationale.

Ils sont expressément exemptés de toute prestation personnelle obligatoire de caractère militaire ainsi que de tout emprunt forcé et de toute contribution imposée pour des besoins militaires. Les réquisitions, pour un but militaire, connexes à la possession de biens immobiliers, restent possibles dans les mêmes conditions que pour les nationaux.

En tout cas pour ce qui concerne les matières ci-dessus, pendant la durée du présent accord, les ressortissants italiens et les sociétés de commerce italiennes (y compris les sociétés d'assurance) ne seront pas traités en Perse d'une manière moins favorable que les ressortissants et les sociétés de commerce d'un tiers pays quelconque.

3. Les produits naturels de l'Italie, de ses colonies et possessions et les produits fabriqués en Italie, ses colonies et possessions, seront admis à leur importation en Perse au bénéfice du tarif accordé à la nation à cet égard la plus favorisée.

A l'exportation à destination de l'Italie, ses colonies et possessions, il ne sera perçu en Perse des droits de sortie ou des taxes d'autre nature ou plus élevées qu'à l'exportation des produits similaires vers le pays le plus favorisé à cet égard.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à dater d'aujourd'hui et resteront en force jusqu'à l'entrée en vigueur des traités et conventions définitifs et au plus tard jusqu'au 10 mai 1929.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

F. PAKREVAN.

Son Excellence
Monsieur GIULIO DANEO
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie
TÉHÉRAN.

Téhéran, le 25 Juin 1928.

Monsieur le Ministre,

En réponse aux demandes adressées et au moment de la réalisation de sa résolution d'abolir le régime connu sous le nom de régime capitulaire, le Gouvernement Impérial de Perse, animé du désir de dissiper les inquiétudes qui pourraient naître chez les ressortissants italiens séjournant en Perse en raison de la nouveauté du régime qui leur sera désormais appliqué et désireux de mettre par votre intermédiaire vos ressortissants au courant des dispositions prises par la législation et le Gouvernement persans à leur égard, vous adresse, pour que vous en puissiez transmettre la teneur à vos ressortissants, la présente décision.

Il est inutile de vous dire que le Gouvernement Persan lui-même, qui a pour intérêt et qui tient à coeur de procurer le plus de garanties possibles aux citoyens persans et d'avoir à cet effet un appareil judiciaire dont le fonctionnement approche autant que possible de la perfection, a accompli des réformes très appréciables quant au personnel et aux lois judiciaires.

Sans parler des lois qui sont connues de tout le monde, actuellement la possession de connaissances en matière de droit, équivalant à celle que consacre le diplôme de licencié en droit, est une condition obligatoire pour l'entrée dans la carrière judiciaire.

Quant à la situation des ressortissants italiens en Perse, découlant des prescriptions des lois persanes, les dispositions suivantes prises par le Gouvernement Persan, leur seront appliquées.

1. Sur la base d'une parfaite réciprocité, ils seront admis et traités sur le territoire persan conformément aux règles et pratiques du droit commun international, y jouiront de la plus entière protection des lois et des autorités territoriales et y bénéficieront du même traitement que les nationaux.

2. En tout procès civil ou commercial où une des parties est un ressortissant italien seule la preuve écrite sera admise.

En tout procès même criminel, les jugements seront rédigés par écrit et contiendront les considérants de droit et de fait sur lesquels ils se fondent.

Les interessés au procès ou les personnes autorisées de leur part auront droit à obtenir copie des témoignages et des jugements, à condition d'acquitter les taxes réglementaires.

En matière criminelle, le témoignage oral étant un mode normal de preuve, les intérêts des inculpés restent sauvegardés par les articles 215 et 216 du code pénal frappant le faux témoignage.

3. A l'exclusion de toute autre juridiction, seuls les cours et tribunaux relevant du Ministère de la justice seront compétents dans les cas où une des parties est de nationalité italienne.

Seuls les tribunaux criminels relevant du Ministère de la justice pourront en général prononcer des peines d'emprisonnement contre les ressortissants italiens.

Toutefois, dans le cas d'une proclamation d'état de siège, lorsque l'instruction d'un procès reviendra à un tribunal spécialement formé, ce tribunal pourra aussi connaître des cas où un ressortissant italien sera prévenu.

De plus en matière fiscale et en général dans une contestation entre une administration et un ressortissant italien relative à une matière purement administrative, les tribunaux administratifs conservent leur compétence.

4. Les ressortissants italiens ne seront en tout cas justiciables que des tribunaux laïcs et les lois laïques leur seront seules applicables.

5. Les tribunaux de simple police ne seront compétents que dans les affaires de minime importance et pour des faits n'entraînant qu'une amende légère.

Ils ne pourront prononcer des peines d'emprisonnement sauf le cas où les ressortissants italiens demanderaient eux-mêmes à convertir en emprisonnement la peine d'amende qui aura été prononcée contre eux. Conformément à la loi les tribunaux de simple police ne pourront jamais prononcer un emprisonnement de plus d'une semaine. Il est bien entendu qu'ils ne sont pas autorisés à prononcer des peines corporelles.

6. Un ressortissant italien arreté en flagrant delit pour un fait qualifié delit ou crime ne pourra être conservé en prison plus de 24 heures sans être amené devant l'autorité judiciaire compétente.

En dehors des cas de flagrant delit aucun ressortissant italien ne sera arreté ou incarceré sans un ordre émanant de l'autorité judiciaire compétente. Ni la maison privée ni la maison de commerce d'un ressortissant italien ne sera forcée ou perquisitionnée sans un mandat de l'autorité judiciaire compétente avec des garanties à déterminer ultérieurement contre les abus.

7. Les ressortissants italiens arrêtés et mis en prison auront le droit, conformément au règlement des prisons, de communiquer avec leur consul le plus proche, et les consuls ou leurs représentants auront, en se conformant aux règles des prisons, la permission de les visiter.

Les autorités gouvernementales transmettront de suite à leur adresse de telles demandes de communiquer avec eux.

8. Le Gouvernement Impérial a pris en vue une généreuse réglementation en ce qui concerne la mise en liberté sous caution, qui sera de rigueur dans tous les cas excepté en cas de crime (le crime tel qu'il est defini par le code pénal).

La somme demandée comme cautionnement sera raisonnablement proportionnée au degré de l'infraction.

Lorsqu'une personne condamnée se pourvoiera en appel, les mêmes facilités de liberté sous caution mentionnées ci-dessus lui seront accordées jusqu'à ce que le jugement d'appel ait été rendu.

9. Selon la loi persane les audiences relatives au procès en général, et sauf dans des cas exceptionnels, étant publiques, les intéressés au procès et au sort des parties en cause ont donc le droit d'y assister, sauf dans des cas exceptionnels, en tant que spectateurs, sans aucun droit toutefois de se meler aux débats.

10. Le Gouvernement Impérial a décidé d'améliorer les conditions des prisons conformément aux usages modernes et une somme d'argent suffisante pour l'aménagement des prisons en Perse remplissant les conditions nécessaires hygiéniques est déjà votée. En attendant les ressortissants italiens qui seront condamnés à un emprisonnement de plus d'un mois — l'emprisonnement d'un mois étant convertissable en une peine d'amende — sur leur demande seront transferés dans une prison remplissant les conditions hygiéniques nécessaires.

11. En matière de statut personnel les citoyens italiens non musulmans sur le territoire persan restent soumis aux prescriptions de leurs lois nationales.

12. En matière d'impôts, les ressortissants italiens seront traités sur un pied d'égalité avec les ressortissants persans et ne seront pas astreints à acquitter à quelque titre que ce

soit des impôts, taxes ou autres redévances fiscales auxquels ne seront pas astreints les ressortissants persans.

13. En matière judiciaire tous les jugements rendus par les anciens tribunaux — même s'ils n'ont pas été mis à exécution — sont considérés comme définitivement réglés et ne seront en aucun cas susceptibles d'un nouvel examen; de même tout jugement définitif rendu par les anciens tribunaux est reconnu exécutoire.

En somme tous les procès achevés sous le régime judiciaire ancien sont considérés comme définitivement réglés et ne sont en aucun cas susceptibles d'être ouverts à nouveau.

Les procès non achevés au Tribunal du Ministère des Affaires Etrangères et aux tribunaux des gouverneurs des provinces seront achevés devant ces tribunaux à moins que la partie de nationalité étrangère demande avant la clôture des débats à transferer le litige aux tribunaux judiciaires.

Le délai accordé par le Gouvernement Impérial pour achever les procès non achevés devant les dits tribunaux est au plus tard jusqu'au 10 mai 1929.

14. Toute question relative à la caution judicatum solvi, à l'exécution du jugement, à la communication des actes judiciaires et extra-judiciaires, aux commissions rogatoires, aux condamnations aux frais et dépens, à l'assistance judiciaire gratuite et à la contrainte par corps est reservée à des conditions spéciales à établir entre la Perse et l'Italie.

15. Selon la loi persane tous compromis et clauses compromissoires en matière civile ou commerciale étant permis et les décisions arbitrales ainsi rendues étant exécutoires sur l'ordre du président du tribunal de première instance qui est tenu de donner cet ordre sauf dans les cas où la decision arbitrale serait contraire à l'ordre public, il est évident que les ressortissants italiens jouiront entièrement de cette disposition légale.

16. Pour sauvegarder provisoirement des créances de droit civil, on ne pourra ni arrêter ni soumettre à des limitations de liberté individuelle les ressortissants italiens sauf dans le cas où l'exécution à operer sur les avoirs appartenant aux débiteurs et se trouvant en Perse semblerait courir un danger sérieux venant de la part du débiteur et où elle ne pourrait être sauvegardée par aucun autre moyen.

17. En ce qui concerne les biens et droits de nature immobilière, il reste entendu que les ressortissants italiens sur le territoire persan sont autorisés à acquérir, occuper ou posséder les immeubles nécessaires à leur habitation et à l'exercice de leur commerce et industrie.

18. En matière pénale l'inculpé est absolument libre de choisir son ou ses défenseurs qui pourraient être choisis même parmi ses compatriotes.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

F. PAKREVAN.

Son Excellence
Monsieur GIULIO DANEO
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie
TÉHÉRAN.

Téhéran, le 11 juillet 1928.

Monsieur le Gérant,

En vue de l'exacte interprétation de la note que j'ai eu l'honneur d'adresser à Votre Excellence à la date du 25 juin dernier, établissant un règlement provisoire des relations de l'Italie avec la Perse, j'ai l'honneur, en conformité des instructions reçues de mon Gouvernement, de déclarer a Votre Excellence que l'avant dernier alinéa de ladite note doit être ainsi interprété:

« Le même traitement sera réservé aux produits exportés en Perse des colonies et possessions italiennes, à l'exclusion des avantages réservés aux produits *destinés à la métropole ou à d'autres colonies et possessions italiennes* ».

En priant Votre Excellence d'avoir bien l'amabilité de m'accuser réception de cette communication, je m'empresse de Vous renouveler, Monsieur le Gérant, les assurances de ma haute considération.

DANEO

A Son Excellence
FATHULLAH KHAN PAKREVAN
Gérant le Ministère des Affaires Etrangères
TÉHÉRAN.

Téhéran, le 24 juillet 1928.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de Vous accuser réception de Votre lettre en date de 11 juillet 1928, sub n. 443 B. I., qui contient l'interprétation suivante de l'avant-dernier alinéa de Votre Note du 25 juin dernier, établissant règlement provisoire des relations de l'Italie avec la Perse:

« Le même traitement sera réservé aux produits exportés en Perse des colonies et possessions italiennes, à l'exclusion des avantages réservés aux produits destinés à la métropole ou à d'autres colonies et possessions italiennes ».

Au nom du Gouvernement Persan, je prends acte de cette interprétation.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

F. PAKREVAN.

Son Excellence
Monsieur GIULIO DANEO
Ministre d'Italie
à TÉHÉRAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 859.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 240.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Elvira Segrè » di Migliarina e Budrione, frazioni del comune di Carpi.

N. 240. R. decreto 11 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Elvira Segrè » di Migliarina e Budrione, frazioni del comune di Carpi, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 860.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1929, n. 215.

Modificazione dell'art. 74 dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

N. 215. R. decreto 7 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 74 dello statuto organico della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 861.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 241.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Figoni Sanna », in Codrongianus.

N. 241. R. decreto 11 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Figoni Sanna », in Codrongianus, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1929.

Sostituzione e proroga di poteri dei commissari incaricati della gestione straordinaria di alcune Opere pie di Messina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1928, col quale veniva prorogato il termine assegnato ai sottoindicati commissari, incaricati, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1926, n. 976, rispettivamente della gestione straordinaria di ciascuno dei seguenti gruppi di opere pie di Messina:

1° gruppo (Ospedale « Piemonte » e « Regina Margherita », « Collegio convitto La Farina », e « Pia fondazione Villaggio Regina Elena »): commissario gr. uff. Salvatore Siracusano;

2° gruppo (« Orfanotrofio Famiglia Amato », « Pio collegio Margherita » e « Conservatori riuniti »): commissario, comm. avv. Carlo Donati;

3° gruppo (« Casa pia dei poveri » e « Pio stabilimento degli storpi »): commissario, cav. avv. Francesco Trimarchi;

Ritenuto che il gr. uff. Siracusano ha rassegnato le sue dimissioni da commissario per il 1° gruppo delle istituzioni anzidette e che occorre, perciò, provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine assegnato ai commissari incaricati della straordinaria gestione delle Opere pie suindicate, per il compimento dei loro lavori;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

In sostituzione del dimissionario gr. uff. Salvatore Siracusano, il comm. ing. Giacomo Donato è nominato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, commissario per la straordinaria gestione del 1° gruppo delle Opere pie di cui sopra è cenno.

Il termine assegnato ai suddetti commissari, per il compimento dei loro lavori, è prorogato fino al 1° luglio 1929.

Il prefetto di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Bianchi.

(638)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione della « Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri » in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 11 luglio 1928, col quale fu sciolta l'amministrazione dell'« Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri », con sede in Roma, affidandosi la temporanea gestione dell'Istituto medesimo all'avv. Aldo Vecchini, con l'incarico di proporre nel termine di mesi sei, opportune riforme nei riguardi dell'Ente stesso per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una congrua proroga del termine suaccennato;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico conferitogli col decreto suaccennato è prorogato fino al 30 aprile c. a.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Bianchi.

(637)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Ancona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Vincenzo Censi Buffarini a presidente della dipendente Federazione provinciale di Ancona;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Vincenzo Censi Buffarini a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Ancona.

Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(640)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Varese.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. Edoardo Bosisio a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Varese;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del gr. uff. Edoardo Bosisio a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Varese.

Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(639)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1929.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Garganico in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte di Sannicandro Garganico (Foggia);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 maggio 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sannicandro Garganico (Foggia), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1928 - Anno VII

Il Ministro: VOLPI.

(620)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata « Acqua di Nepi ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° febbraio 1929, n. 137, la Società Anonima Nepesina acque minerali è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso bevanda, sotto il nome di « Acqua di Nepi » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente acidulo-gassosa di proprietà del comune di Nepi (provincia di Viterbo) sita in contrada Graciolo e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di forma, colore e dimensioni usate comunemente per le acque minerali, chiuse con tappo di sughero o con tappo tipo Corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 207x105, stampate su carta bianca a caratteri e fregi color seppia.

Le etichette sono delimitate in giro da una inquadratura a linee rette, e divise in tre parti nel senso dell'altezza. Nello spazio laterale destro (mm. 91x41) sono inseriti i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche e, al disotto di queste, il nome e la sede della Società. Nello spazio analogo a sinistra sono riportati un estratto della relazione di analisi dei professori Sanarelli e Scala circa le qualità chimiche e le proprietà igieniche dell'acqua, ed un estratto della analisi chimica eseguita nel 1856 dal prof. Ratti riguardante le proprietà terapeutiche dell'acqua.

Nella parte mediana (mm. 110x94) in una inquadratura a festoni sormontata agli angoli da due medaglioni con vedute di Nepi (Palazzo Borgia a sinistra, Palazzo comunale a destra) ed in mezzo dallo stemma comunale è scritto a grandi caratteri « Acqua di Nepi » ed a caratteri piccoli « delle antiche Terme dei Gracchi ». Nello spazio sottostante è scritto « Gassosa Naturale-Diuretica-Digestiva ». Seguono gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il nome del Comune e quello della Provincia, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Saranno pure messe in vendita bottiglie con etichette in tutto simili a quella descritta per il formato e le diciture, soltanto la parte centrale invece che a fondo bianco e caratteri e fregi color seppia, è in tricromia.

(627)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

Pubblicazione del ruolo di anzianità dei sottufficiali di porto.

A tutti gli effetti si comunica che è stato testè pubblicato il ruolo di anzianità dei sottufficiali di porto per l'anno 1929-VII.

(628)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 21 gennaio 1929-VII, in Milano Agricola Montecatini (provincia di Milano), è stata attivata una agenzia telegrafica.

(629)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 28 febbraio 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Senna Lodigiano, in provincia di Milano, con orario limitato di giorno.

(630)

Si comunica che il giorno 1° marzo 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Certosa di Rivarolo Ligure, in provincia di Genova, con orario limitato di giorno.

(631)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio per la bonifica dello stagno di Cabras in provincia di Cagliari.

Con R. decreto 17 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1929, al registro 2, foglio 202, è stato costituito il Consorzio per la bonifica dello Stagno di Cabras, in provincia di Cagliari, e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori: avv. Giuseppe Carta, avv. Alfredo Corrias, avv. Gavino Campus podestà di Riola, cav. Antonio Lay, cav. Luigi Spano e Francesco Sanna fu Giovanni Antonio.

(624)

Riconoscimento del Consorzio costituito per la trasformazione fondiaria del comprensorio della Val d'Orcia in provincia di Siena.

Con R. decreto 28 gennaio 1929, n. 9136, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1929 al registro 4, foglio 87, è stato riconosciuto il Consorzio per la trasformazione fondiaria del comprensorio della Val d'Orcia in provincia di Siena.

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente sono stati chiamati i signori: Adimari Morelli Alberto, Muziarelli Celestino, Bologna Clemente, Piccolomini Silvio, Fregoli Giuseppe, Simonelli Enrico, Origo Antonio, Cervini Antonio, Bologna Luigi, Verdiani Bondi Gino, Galvani Lorenzo, Mencarelli Tiberio, Angheben Franco, Fanelli Fulvio, Funari Rodolfo.

(625)

Soppressione dei Consorzi di scolo di Digagna di Luzzara, Povecchio e Zara.

Con R. decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 8587/8842, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio successivo, al registro 5, foglio n. 126, sono stati soppressi, a norma dell'art. 60 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, i consorzi di scolo di Digagna di Luzzara, Povecchio e Zara trasferendone le loro funzioni al Consorzio di manutenzione della bonifica dell'Agro mantovano-reggiano.

(626)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 57.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.59	Belgrado	33.65
Svizzera	367.42	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.641	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.651	Norvegia	5.10
Spagna	284.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schilling)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	71.30
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.65
New York	19.09	Consolidato 5 %	82.75
Dollaro Canadese	18.99		
Oro	368.35	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 246.

Diffida per mancata consegna di titoli del Debito pubblico.

Il signor Guazzaroni Alfredo fu Ettore, domiciliato a Roma, via Cola di Rienzo n. 133 nella qualità di tutore dei minori Francesco e Chiara Venturi di Nicola, tale nominato con sentenza 11-22 luglio 1927 del Tribunale di Napoli, successivamente confermata dalla Corte di appello della stessa città con sentenza 7-16 dicembre detto anno, diffidava a mezzo dell'ufficiale giudiziario Curzio di Napoli il 17 agosto 1927 il dott. Venturi Nicola, elettivamente domiciliato in Napoli, presso l'avv. Roberto Ceroni, via Salvator Rosa n. 91, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati di rendita nominativa consolidato 5 per cento, intestati ai minori suddetti, e da esso diffidato indebitamente detenuti per essere decaduto dalla patria potestà.

A seguito di tale diffida, il sunnominato dott. Venturi ha consegnato al diffidante signor Guazzaroni i detti certificati, tranne però quelli di nuda proprietà consolidato 5 per cento nn. 430239 e 430240, dell'annua rendita di L. 1200 ciascuno, rispettivamente intestati a Francesco e Chiara Venturi di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a favore della madre Guazzaroni Raffaelina di Alfredo.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di nuda proprietà saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal sunnominato Guazzaroni Alfredo fu Ettore.

Roma, 4 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(58)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tesoro quinquennali 12ª emissione	808 809	Cap. 12,700 — » 12,700 —	Merlo Francesco fu Domenico.	Merlo Francesco fu Domenico *assente*.
Cons. 5 % »	167414 167415	55 — 95 —	Vizzardi Maria-Ernesta, Vizzardi Maria-*Gertrude* fu *Battista*, minori sotto la p. p. della madre Savoldelli Caterina fu Paolo vedova Vizzardi domic. a Rovetta (Bergamo).	Vizzardi Maria-Ernesta, Vizzardi Maria-*Geltrude* fu *Andrea* minori ecc., come contro.
3.50 % » »	146178 146179 146181	35 — 35 — 35 —	Flandinet Bianca, Flandinet Luigia, Flandinet Vittoria fu Vittorio, nubili le prime due e la terza moglie di Fenolio Michele, dom. a Torino. Le tre rendite sono con usufrutto a *Berard* Orsola fu Giuseppe, nubile.	Intestate come contro, con usufrutto a *Berardo* Orsola fu Giuseppe.
Cons. 5 %	470289	550 —	Suglia *Luisa* fu Giovanni, nubile, domiciliata a Bari.	Suglia *Luigia-Teresa-Anna* fu Giovanni, nubile, domiciliata a Bari.
»	129637	660 —	Linari *Giuseppe-Renzo-Remo* fu Aurelio, domiciliato a Cremona.	Linari *Giuseppe, Renzo e Remo* fu Aurelio, *minori sotto la p. p. della madre Pozzali Angela-Serafina o Serafina fu Paolo vedova di Linari* Aurelio, domic. a Cremona.
3.50 %	434503	171.50	Gibezzi Umberto fu *Carlo-Giuseppe*, domiciliato a Domaso (Como).	Gibezzi Umberto fu *Giuseppe-Carlo*, domiciliato a Domaso (Como).
»	126717	38.50	Vanelli *Orsola* ed Angela fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Francesca Porzoli, domic. a Lodi (Milano).	Vanelli *Isabella-Orsola* ed Angela fu Luigi, minori ecc. come contro.
»	770869	28 —	Russo *Maria-Grazia* fu Nicola, vedova di Maglione Vincenzo, domiciliata a Casoria (Napoli) vincolata di usufrutto.	Russo *Grazia* fu Nicola, vedova ecc. come contro, con usufrutto come contro.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-26	2977 4354	Cap. 1,000 — » 2,000 —	Ghirardelli *Agnese* fu Antonio.	Ghirardelli *Giovanna-Elisa-Agnese* fu Antonio, *moglie di Cuneo Giovanni*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averne interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(417)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.